SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 151° - Numero 276

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA | Roma - Giovedì, 25 novembre 2010 | SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 15 novembre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento a partire dall'anno 2011. Contemporaneamente sono state inviate le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali prestampati per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di questi bollettini.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 30 gennaio 2011.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2011 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (nr. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura per l'inserimento degli atti nella *Gazzetta Ufficiale* telematica, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica: gazzettaufficiale@giustizia.it, curando che nella nota cartacea di trasmissione siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Ministero dell'economia e delle finanze

Ministero della giustizia

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Ministero dello sviluppo economico

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Commissario delegato per lo svolgimento del grande evento «Louis Vuitton World Series»

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 260

Ministero della salute

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 ottobre 2010, n. **195**.

Regolamento recante determinazione dei limiti massimi del trattamento economico onnicomprensivo a carico della finanza pubblica per i rapporti di lavoro dipendente o autonomo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 3, commi da 44 a 52-*bis*, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

Visto l'articolo 4-*quater* del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129;

Visto l'articolo 24, comma 4-*bis*, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31;

Visto l'articolo 21 della legge 18 giugno 2009, n. 69;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 2 ottobre 2009;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 9 novembre 2009;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali in data 21 gennaio 2010;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 giugno 2010;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente regolamento, adottato in attuazione dell'articolo 3, commi da 44 a 52-*bis*, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, disciplina il limite massimo delle retribuzioni e degli emolumenti direttamente o indirettamente a carico delle pubbliche finanze nel territorio metropolitano.

Art. 2.

Soggetti conferenti

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, commi 44 e 46, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in relazione alla Banca d'Italia e alle altre autorità indipendenti, sono soggetti conferenti le amministrazioni dello Stato di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le agenzie, gli enti pubblici economici e non economici, gli enti di ricerca, le università, le società non quotate a totale o prevalente partecipazione pubblica e le loro controllate.

Art. 3.

Soggetti destinatari

1. Sono soggetti destinatari le persone fisiche che percepiscono retribuzioni o emolumenti direttamente o indirettamente a carico delle pubbliche finanze in ragione di un rapporto di lavoro subordinato o autonomo, ivi compresi il contratto d'opera di natura continuativa, di collaborazione coordinata e continuativa e di collaborazione a progetto, con i soggetti di cui all'articolo 2.

Art. 4.

Limite massimo retributivo

1. Il limite massimo annuale delle retribuzioni e degli emolumenti non può superare il trattamento economico annuale complessivo spettante per la carica al Primo Presidente della Corte di cassazione. A tal fine il Ministro della giustizia entro il 31 gennaio di ogni anno comunica al Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione ed al Ministro dell'economia e delle finanze l'ammontare del trattamento. Per la Banca d'Italia e le altre autorità indipendenti si fa riferimento al limite massimo previsto dall'articolo 3, comma 46, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

2. Ai fini della verifica del rispetto del limite non è computato il corrispettivo globale percepito per il rapporto di lavoro o il trattamento pensionistico corrisposti al soggetto destinatario, rispettivamente, dall'amministrazione o dalla società di appartenenza e dall'ente previdenziale. Ai fini della verifica del rispetto del limite non è computata la parte del compenso che il soggetto destinatario è obbligato a versare in fondi. Negli incarichi di durata pluriennale con compenso cumulativamente previsto, ai fini della determinazione del limite, il compenso è computato in parti uguali per gli anni di riferimento, tenendo conto delle frazioni di anno.

3. Le attività soggette a tariffa professionale, le attività di natura professionale non continuativa, i contratti d'opera di natura non continuativa ed i compensi determinati ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, codice civile, degli amministratori delle società non quotate a totale o prevalente partecipazione pubblica e le loro controllate investiti di particolari cariche, non sono assoggettati al rispetto del limite di cui al presente regolamento.

4. Salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 44, ottavo periodo, della citata legge n. 244 del 2007, i soggetti conferenti possono derogare al limite massimo solo per esigenze di carattere eccezionale e per un periodo di tempo non superiore a tre anni. Si intendono esigenze di carattere eccezionale, da sottoporre al vaglio preventivo del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero dell'economia e delle finanze, quelle derivanti da eventi imprevedibili cui non si possa far fronte con l'attività dei dipendenti e dei consulenti e che richiedano una prestazione lavorativa straordinaria in termini sia di qualità che di quantità oraria giornaliera. Il provvedimento previsto dal presente comma deve contenere una dettagliata motivazione a supporto del conferimento.

5. Nel caso in cui la singola amministrazione o società attribuisce ad un medesimo soggetto una pluralità di incarichi, rapporti o simili nello stesso anno, in deroga al limite massimo di cui al comma 1, l'atto di conferimento deve, nell'osservanza dei principi del merito e della trasparenza, motivare specificatamente circa i requisiti di professionalità e di esperienza del soggetto destinatario in relazione alla tipologia di prestazione richiesta ed alla misura del compenso attribuito e recare in allegato il *curriculum vitae* del destinatario.

Art. 5.

Regime di pubblicità

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 44, quarto periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il soggetto conferente è tenuto a rendere noto, attraverso la pubblicazione sul proprio sito istituzionale, ciascun atto di conferimento soggetto alla disciplina di cui al presente regolamento, con specifica indicazione del tipo, della durata, del compenso previsto e del nominativo del destinatario, nonché tutti gli altri eventuali incarichi, rapporti o simili, con l'indicazione dei compensi spettanti, comunicati dal destinatario ai sensi del comma 2, ove non già resi noti ai sensi dell'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In caso di incarico il cui compenso va riversato, integralmente o parzialmente, in fondi, l'obbligo di pubblicità riguarda solo la parte di compenso direttamente erogata dal soggetto conferente al destinatario.

2. Il soggetto destinatario è tenuto a comunicare al soggetto conferente tutti gli altri incarichi in corso rilevanti ai fini del limite di cui all'articolo 4, comma 1, sulla base del modello di comunicazione allegato al presente regolamento.

Art. 6.

Vigilanza, controllo e monitoraggio

1. Fermi restando gli obblighi di comunicazione preventiva alla Corte dei conti di cui all'articolo 3, comma 44, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, l'Ispettorato per la funzione pubblica, che opera alle dirette dipendenze del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, esercita il potere di vigilanza e controllo sul rispetto del presente regolamento con particolare riguardo ai compensi eccedenti il limite di cui all'articolo 4, comma 1.

2. Il Dipartimento della funzione pubblica, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, in attuazione dell'articolo 3, comma 52-*bis*, lettera *e)*, della legge n. 244 del 2007, provvede a monitorare gli incarichi di chiunque percepisca retribuzioni o emolumenti nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo, direttamente o indirettamente a carico delle pubbliche finanze, con le amministrazioni dello Stato, le agenzie, gli enti pubblici economici e non economici, gli enti di ricerca, le università, le società non quotate a totale o prevalente partecipazione pubblica e le loro controllate, anche in caso di mancato superamento del limite di cui all'articolo 4, comma 1, del presente regolamento. Il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione presenta al Parlamento, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione sugli esiti del monitoraggio.

Art. 7.

Disposizioni finali

1. Le disposizioni del presente regolamento e quelle di cui all'articolo 3, commi da 44 a 52, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si applicano ai contratti stipulati o rinnovati e agli incarichi conferiti dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.

2. Per quanto non direttamente disciplinato dal presente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 52-*bis*, della legge n. 244 del 2007, sono fatte salve le disposizioni del medesimo articolo 3, commi da 44 a 52.

Art. 8.

Clausola di invarianza

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 ottobre 2010

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BRUNETTA, *Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO

Registrato alla Corte dei conti il 17 novembre 2010
Ministeri istituzionali, registro n. 19, foglio n. 21

ALLEGATO

Al ____________________

Oggetto: **Comunicazione ai fini dell'applicazione dell'articolo 3 della legge 24.12.2007, n. 244.**

Il/la sottoscritto/a __________________________________ nato/a a ____________________

il ____________________ residente in ____________________ Via ____________________

____________________ codice fiscale o partita IVA ____________________ tel. ________________

Indirizzo e-mail ____ , in relazione al conferimento

dell'incarico di ____

COMUNICA

che prevede *:

 di percepire, nell'anno ____________________ , i seguenti importi lordi delle suddette retribuzioni/emolumenti/compensi:

Soggetto conferente1	Natura dell'incarico/rapporto2	Data di conferimento	Importo lordo (anche presunto)

 di non percepire, nell'anno _____ , alcun emolumento o retribuzione a carico delle finanze pubbliche.

Il/la sottoscritto/a si impegna, nel caso in cui si verifichino variazioni della propria situazione sopra indicata, a darne immediata comunicazione all'Ufficio ___________________________________

Dichiara di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali", che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente comunicazione è resa e che saranno pubblicati sul sito del soggetto conferente, secondo le modalità previste dalla citata normativa in materia di protezione dei dati personali.

____________________ Firma del dichiarante

(luogo e data)

____

* barrare la casella che interessa

[1] Indicare il soggetto conferente con il quale è in corso il rapporto (amministrazione/organismo) a carico del quale sono erogate al dichiarante le retribuzioni/emolumenti/compensi;

[2] Indicare se si tratta di incarico o impiego di diritto privato o di natura pubblicistica.

N O T E

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

– L'art. 87 della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

– Si riporta il comma 2 dell'art. 17, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»:

«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.».

– Si riportano i commi da 44 a 52-*bis* dell'art. 3, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)»:

«44. Il trattamento economico onnicomprensivo di chiunque riceva a carico delle pubbliche finanze emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, agenzie, enti pubblici anche economici, enti di ricerca, università, società non quotate a totale o prevalente partecipazione pubblica nonché le loro controllate, ovvero sia titolare di incarichi o mandati di qualsiasi natura nel territorio metropolitano, non può superare quello del primo presidente della Corte di cassazione. Il limite si applica anche ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, ai presidenti e componenti di collegi e organi di governo e di controllo di società non quotate, ai dirigenti. Il limite non si applica alle attività di natura professionale e ai contratti d'opera, che non possono in alcun caso essere stipulati con chi ad altro titolo percepisce emolumenti o retribuzioni ai sensi dei precedenti periodi, aventi ad oggetto una prestazione artistica o professionale che consenta di competere sul mercato in condizioni di effettiva concorrenza. Nessun atto comportante spesa ai sensi dei precedenti periodi può ricevere attuazione, se non sia stato previamente reso noto, con l'indicazione nominativa dei destinatari e dell'ammontare del compenso, attraverso la pubblicazione sul sito web dell'amministrazione o del soggetto interessato, nonché comunicato al Governo e al Parlamento. In caso di violazione, l'amministratore che abbia disposto il pagamento e il destinatario del medesimo sono tenuti al rimborso, a titolo di danno erariale, di una somma pari a dieci volte l'ammontare eccedente la cifra consentita. Le disposizioni di cui al primo e al secondo periodo del presente comma non possono essere derogate se non per motivate esigenze di carattere eccezionale e per un periodo di tempo non superiore a tre anni, fermo restando quanto disposto dal periodo precedente. Le amministrazioni, gli enti e le società di cui al primo e secondo periodo del presente comma per i quali il limite trova applicazione sono tenuti alla preventiva comunicazione dei relativi atti alla Corte dei conti. Per le amministrazioni dello Stato possono essere autorizzate deroghe con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nel limite massimo di 25 unità, corrispondenti alle posizioni di più elevato livello di responsabilità. Coloro che sono legati da un rapporto di lavoro con organismi pubblici anche economici ovvero con società a partecipazione pubblica o loro partecipate, collegate e controllate, e che sono al tempo stesso componenti degli organi di governo o di controllo dell'organismo o società con cui è instaurato un rapporto di lavoro, sono collocati di diritto in aspettativa senza assegni e con sospensione della loro iscrizione ai competenti istituti di previdenza e di assistenza. Ai fini dell'applicazione del presente comma sono computate in modo cumulativo le somme comunque erogate all'interessato a carico del medesimo o di più organismi, anche nel caso di pluralità di incarichi da uno stesso organismo conferiti nel corso dell'anno. Alla Banca d'Italia e alle altre autorità indipendenti il presente comma si applica limitatamente alle previsioni di pubblicità e trasparenza per le retribuzioni e gli emolumenti comunque superiori al limite di cui al primo periodo del presente comma.

In deroga a quanto disposto dal presente comma vedi il comma 2 dell'art. 1, decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90. Vedi, anche, il comma 4-*bis* dell'art. 24, decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, aggiunto dalla relativa legge di conversione.

45. Per la Banca d'Italia e le altre autorità indipendenti la legge di riforma delle stesse autorità disciplina in via generale i modi di finanziamento, i controlli sulla spesa, nel rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa comunitaria, nonché le retribuzioni e gli emolumenti, perseguendo gli obiettivi di riduzione di costi e contenimento di retribuzioni ed emolumenti di cui al comma 44.

46. Per le amministrazioni dello Stato, per la Banca d'Italia e le autorità indipendenti, ai soggetti cui non si applica il limite di cui al comma 44, il trattamento economico complessivo, secondo quanto disposto dallo stesso comma, non può comunque superare il doppio di quello del primo presidente della Corte di cassazione.

47. Le disposizioni di cui al comma 44 non si applicano ai contratti di diritto privato in corso alla data del 28 settembre 2007. Se il superamento dei limiti di cui ai commi 44 e 46 deriva dalla titolarità di uno o più incarichi, mandati e cariche di natura non privatistica, o da rapporti di lavoro di natura non privatistica con i soggetti di cui al primo e secondo periodo del comma 44, si procede alla decurtazione annuale del trattamento economico complessivo di una cifra pari al 25 per cento della parte eccedente il limite di cui al comma 44, primo periodo, e al comma 46. La decurtazione annuale cessa al raggiungimento del limite medesimo. Alla medesima decurtazione si procede anche nel caso in cui il superamento del limite sia determinato dal cumulo con emolumenti derivanti dai contratti di cui al primo periodo. In caso di cumulo di più incarichi, cariche o mandati la decurtazione di cui al presente comma opera a partire dall'incarico, carica o mandato da ultimo conferito.

48. Le disposizioni di cui al comma 44 si applicano comunque alla stipula di tutti i nuovi contratti e al rinnovo per scadenza di tutti i contratti in essere che non possono in alcun caso essere prorogati oltre la scadenza prevista.

49. A tutte le situazioni e rapporti contemplati dai commi 47 e 48 si applicano senza eccezione le prescrizioni di pubblicità e trasparenza di cui al comma 44.

50. Tutte le retribuzioni dirigenziali e i compensi per la conduzione di trasmissioni di qualunque genere presso la RAI - Radiotelevisione italiana Spa sono rese note alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

51. Il primo, il secondo e il terzo periodo dell'art. 1, comma 466, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono soppressi. Alle fattispecie già disciplinate dai periodi soppressi si applicano i commi 44 e 45.

52. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sulla base di un rapporto di analisi e classificazione dell'insieme delle posizioni interessate, predisposto dal Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, presenta alle Camere entro il 30 settembre 2008 una relazione sull'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 44 a 51.

52-*bis*. Le disposizioni dei commi da 44 a 52 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica da emanare entro il 31 ottobre 2008, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nel rispetto dell'invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica, sulla base dei seguenti criteri:

a) esclusione, dal computo che concorre alla definizione del limite, della retribuzione percepita dal dipendente pubblico presso l'amministrazione di appartenenza nonché del trattamento di pensione;

b) non applicabilità della disciplina agli emolumenti correlati a prestazioni professionali o a contratti d'opera di natura non continuativa nonché agli emolumenti determinati ai sensi dell'art. 2389, terzo comma, del codice civile;

c) obbligo, per la singola amministrazione o società che conferisca nel medesimo anno allo stesso soggetto incarichi che superino il limite massimo, di assegnare l'incarico medesimo secondo i princìpi del

merito e della trasparenza, dando adeguatamente conto, nella motivazione dell'atto di conferimento, dei requisiti di professionalità e di esperienza del soggetto in relazione alla tipologia di prestazione richiesta e alla misura del compenso attribuito;

d) obbligo per il soggetto che riceve un incarico di comunicare, all'amministrazione che conferisce l'incarico, tutti gli altri incarichi in corso, ai quali dare adeguata pubblicità;

e) individuazione di specifiche forme di vigilanza e controllo sulle modalità applicative della presente disciplina.».

– Si riporta il testo dell'art. 4-*quater* del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97 (Disposizioni urgenti in materia di monitoraggio e trasparenza dei meccanismi di allocazione della spesa pubblica, nonché in materia fiscale e di proroga di termini), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31:

«Art. 4-*quater (Differimento dell'efficacia di disposizioni relative a personale a carico della finanza pubblica)*. – All'art. 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo il comma 52, è inserito il seguente: «52-*bis*. Le disposizioni dei commi da 44 a 52 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica da emanare entro il 31 ottobre 2008, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nel rispetto dell'invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica, sulla base dei seguenti criteri:

a) esclusione, dal computo che concorre alla definizione del limite, della retribuzione percepita dal dipendente pubblico presso l'amministrazione di appartenenza nonché del trattamento di pensione;

b) non applicabilità della disciplina agli emolumenti correlati a prestazioni professionali o a contratti d'opera di natura non continuativa nonché agli emolumenti determinati ai sensi dell'art. 2389, terzo comma, del codice civile;

c) obbligo per la singola amministrazione o società, che conferisca nel medesimo anno allo stesso soggetto incarichi che superino il limite massimo, di fornire adeguata e specifica motivazione e dare pubblicità all'incarico medesimo;

d) obbligo per il soggetto che riceve un incarico di comunicare, all'amministrazione che conferisce l'incarico, tutti gli altri incarichi in corso, ai quali dare adeguata pubblicità;

e) individuazione di specifiche forme di vigilanza e controllo sulle modalità applicative della presente disciplina.».

– Si riporta il comma 4-*bis* dell'art. 24, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31:

«4-*bis*. Il comma 44 dell'art. 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ferma restando l'inapplicabilità dei limiti alle attività soggette a tariffe professionali, si applica per i contratti d'opera a decorrere dall'emanazione di un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che definisce le tipologie di contratti d'opera artistica o professionale escluse, da emanare entro il 1° luglio 2008.».

– Si riporta il testo dell'art. 21 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante «Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile»:

«Art. 21 *(Trasparenza sulle retribuzioni dei dirigenti e sui tassi di assenza e di maggiore presenza del personale)*. - 1. Ciascuna delle pubbliche amministrazioni di cui all' art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ha l'obbligo di pubblicare nel proprio sito internet le retribuzioni annuali, i curricula vitae, gli indirizzi di posta elettronica e i numeri telefonici ad uso professionale dei dirigenti e dei segretari comunali e provinciali nonché di rendere pubblici, con lo stesso mezzo, i tassi di assenza e di maggiore presenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale.

2. Al comma 52-*bis* dell'art. 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, la lettera *c)* è sostituita dalla seguente:

«*c)* obbligo, per la singola amministrazione o società che conferisca nel medesimo anno allo stesso soggetto incarichi che superino il limite massimo, di assegnare l'incarico medesimo secondo i princìpi del merito e della trasparenza, dando adeguatamente conto, nella motivazione dell'atto di conferimento, dei requisiti di professionalità e di esperienza del soggetto in relazione alla tipologia di prestazione richiesta e alla misura del compenso attribuito».

3. Il termine di cui all'alinea del comma 52-*bis* dell'art. 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è differito fino al sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.».

Note all'art. 1:

– Per il testo dell'art. 3, commi da 44 a 52-*bis*, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 2:

– Per il testo dell' art. 3, commi 44 e 46, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si veda nelle note alle premesse.

– Si riporta il testo dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»:

«2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.».

Note all'art. 4:

– Per il testo dell'art. 3, commi 44 e 46, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si veda nelle note alle premesse.

– Si riporta il testo del terzo comma dell'art. 2389 del Codice civile:

«La rimunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche in conformità dello statuto è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale. Se lo statuto lo prevede, l'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.».

Note all'art. 5:

– Per il testo dell' art. 3, comma 44 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si veda nelle note alle premesse.

– Si riporta il testo dell'art. 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»:

«Art. 53 *(Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi)*. – 1. Resta ferma per tutti i dipendenti pubblici la disciplina delle incompatibilità dettata dagli articoli 60 e seguenti del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, salva la deroga prevista dall'art. 23-*bis* del presente decreto, nonché, per i rapporti di lavoro a tempo parziale, dall'art. 6, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 marzo 1989, n. 117 e dall'art. 1, commi 57 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Restano ferme altresì le disposizioni di cui agli articoli 267, comma 1, 273, 274, 508 nonché 676 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, all'art. 9, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, all'art. 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, ed ogni altra successiva modificazione ed integrazione della relativa disciplina.

1-*bis*. Non possono essere conferiti incarichi di direzione di strutture deputate alla gestione del personale a soggetti che rivestano o abbiano rivestito negli ultimi due anni cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che abbiano avuto negli ultimi due anni rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni.

2. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire ai dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, che non siano espressamente previsti o disciplinati da legge o altre fonti normative, o che non siano espressamente autorizzati.

3. Ai fini previsti dal comma 2, con appositi regolamenti, da emanarsi ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuati gli incarichi consentiti e quelli vietati ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonché agli avvocati e procuratori dello Stato, sentiti, per le diverse magistrature, i rispettivi istituti.

4. Nel caso in cui i regolamenti di cui al comma 3 non siano emanati, l'attribuzione degli incarichi è consentita nei soli casi espressamente previsti dalla legge o da altre fonti normative.

5. In ogni caso, il conferimento operato direttamente dall'amministrazione, nonché l'autorizzazione all'esercizio di incarichi che provengano da amministrazione pubblica diversa da quella di appartenenza, ovvero da società o persone fisiche, che svolgono attività

d'impresa o commerciale, sono disposti dai rispettivi organi competenti secondo criteri oggettivi e predeterminati, che tengano conto della specifica professionalità, tali da escludere casi di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, nell'interesse del buon andamento della pubblica amministrazione.

6. I commi da 7 a 13 del presente articolo si applicano ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, compresi quelli di cui all'art. 3, con esclusione dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno, dei docenti universitari a tempo definito e delle altre categorie di dipendenti pubblici ai quali è consentito da disposizioni speciali lo svolgimento di attività libero-professionali. Gli incarichi retribuiti, di cui ai commi seguenti, sono tutti gli incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, per i quali è previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso. Sono esclusi i compensi derivanti:

a) dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;

b) dalla utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali;

c) dalla partecipazione a convegni e seminari;

d) da incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;

e) da incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o fuori ruolo;

f) da incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita;

f-*bis*) da attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione.

7. I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza. Con riferimento ai professori universitari a tempo pieno, gli statuti o i regolamenti degli atenei disciplinano i criteri e le procedure per il rilascio dell'autorizzazione nei casi previsti dal presente decreto. In caso di inosservanza del divieto, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti.

8. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. Salve le più gravi sanzioni, il conferimento dei predetti incarichi, senza la previa autorizzazione, costituisce in ogni caso infrazione disciplinare per il funzionario responsabile del procedimento; il relativo provvedimento è nullo di diritto. In tal caso l'importo previsto come corrispettivo dell'incarico, ove gravi su fondi in disponibilità dell'amministrazione conferente, è trasferito all'amministrazione di appartenenza del dipendente ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti.

9. Gli enti pubblici economici e i soggetti privati non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti pubblici senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. In caso di inosservanza si applica la disposizione dell'art. 6, comma 1, del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni ed integrazioni. All'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni provvede il Ministero delle finanze, avvalendosi della Guardia di finanza, secondo le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni ed integrazioni. Le somme riscosse sono acquisite alle entrate del Ministero delle finanze.

10. L'autorizzazione, di cui ai commi precedenti, deve essere richiesta all'amministrazione di appartenenza del dipendente dai soggetti pubblici o privati, che intendono conferire l'incarico; può, altresì, essere richiesta dal dipendente interessato. L'amministrazione di appartenenza deve pronunciarsi sulla richiesta di autorizzazione entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta stessa.

Per il personale che presta comunque servizio presso amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza, l'autorizzazione è subordinata all'intesa tra le due amministrazioni. In tal caso il termine per provvedere è per l'amministrazione di appartenenza di 45 giorni e si prescinde dall'intesa se l'amministrazione presso la quale il dipendente presta servizio non si pronunzia entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta di intesa da parte dell'amministrazione di appartenenza. Decorso il termine per provvedere, l'autorizzazione, se richiesta per incarichi da conferirsi da amministrazioni pubbliche, si intende accordata; in ogni altro caso, si intende definitivamente negata.

11. Entro il 30 aprile di ciascun anno, i soggetti pubblici o privati che erogano compensi a dipendenti pubblici per gli incarichi di cui al comma 6 sono tenuti a dare comunicazione all'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi dei compensi erogati nell'anno precedente.

12. Entro il 30 giugno di ciascun anno, le amministrazioni pubbliche che conferiscono o autorizzano incarichi retribuiti ai propri dipendenti sono tenute a comunicare, in via telematica o su apposito supporto magnetico, al Dipartimento della funzione pubblica l'elenco degli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi nell'anno precedente, con l'indicazione dell'oggetto dell'incarico e del compenso lordo previsto o presunto. L'elenco è accompagnato da una relazione nella quale sono indicate le norme in applicazione delle quali gli incarichi sono stati conferiti o autorizzati, le ragioni del conferimento o dell'autorizzazione, i criteri di scelta dei dipendenti cui gli incarichi sono stati conferiti o autorizzati e la rispondenza dei medesimi ai principi di buon andamento dell'amministrazione, nonché le misure che si intendono adottare per il contenimento della spesa. Nello stesso termine e con le stesse modalità le amministrazioni che, nell'anno precedente, non hanno conferito o autorizzato incarichi ai propri dipendenti, anche se comandati o fuori ruolo, dichiarano di non aver conferito o autorizzato incarichi.

13. Entro lo stesso termine di cui al comma 12 le amministrazioni di appartenenza sono tenute a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica o su apposito supporto magnetico, per ciascuno dei propri dipendenti e distintamente per ogni incarico conferito o autorizzato, i compensi, relativi all'anno precedente, da esse erogati o della cui erogazione abbiano avuto comunicazione dai soggetti di cui al comma 11.

14. Al fine della verifica dell'applicazione delle norme di cui all'art. 1, commi 123 e 127, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni e integrazioni, le amministrazioni pubbliche sono tenute a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica o su supporto magnetico, entro il 30 giugno di ciascun anno, i compensi percepiti dai propri dipendenti anche per incarichi relativi a compiti e doveri d'ufficio; sono altresì tenute a comunicare semestralmente l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza, con l'indicazione della ragione dell'incarico e dell'ammontare dei compensi corrisposti. Le amministrazioni rendono noti, mediante inserimento nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica, gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Dipartimento della funzione pubblica trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso di effettuare la comunicazione, avente ad oggetto l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza.

15. Le amministrazioni che omettono gli adempimenti di cui ai commi da 11 a 14 non possono conferire nuovi incarichi fino a quando non adempiono. I soggetti di cui al comma 9 che omettono le comunicazioni di cui al comma 11 incorrono nella sanzione di cui allo stesso comma 9.

16. Il Dipartimento della funzione pubblica, entro il 31 dicembre di ciascun anno, riferisce al Parlamento sui dati raccolti, adotta le relative misure di pubblicità e trasparenza e formula proposte per il contenimento della spesa per gli incarichi e per la razionalizzazione dei criteri di attribuzione degli incarichi stessi.

16-*bis*. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica può disporre verifiche del rispetto delle disposizioni del presente articolo e dell'art. 1, commi 56 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per il tramite dell'Ispettorato per la funzione pubblica. A tale fine quest'ultimo opera d'intesa con i Servizi ispettivi di finanza pubblica del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.».

Note all'art. 6:

– Per il testo dell'art. 3, commi 44 e 52-*bis*, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 7:

– Per il testo dell'art. 3, commi 44 e 52-*bis*, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si veda nelle note alle premesse.

10G0218

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 18 ottobre 2010.

Rinnovo dell'autorizzazione all'impiego in mare del prodotto assorbente denominato «Panna assorbente galleggiante ASG», commercializzato dalla società Sacconi S.p.A.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROTEZIONE DELLA NATURA E DEL MARE

Visto il decreto del Direttore generale per la difesa del mare in data 23 dicembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 35 del 12 febbraio 2003, dettante disposizioni per la «Definizione delle procedure per il riconoscimento di idoneità dei prodotti disperdenti ed assorbenti da impiegare in mare per la bonifica dalla contaminazione da idrocarburi petroliferi», così come modificato dal decreto del Ministero Direttore generale per la protezione della natura in data 24 febbraio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 58 del 1° marzo 2004;

Visto il decreto del Direttore generale per la protezione della natura DEC/DPN/755 del 2 maggio 2007 che riconosce l'idoneità tecnica, ai sensi del citato decreto direttoriale 23 dicembre 2002, all'impiego in mare per la bonifica dalla contaminazione da idrocarburi petroliferi del prodotto assorbente denominato Panna Assorbente Galleggiante ASG;

Vista l'istanza prodotta dalla società Tacconi S.p.A. in data 18 aprile 2010, diretta ad ottenere una estensione del periodo di validità del riconoscimento di idoneità del prodotto assorbente Panna Assorbente Galleggiante ASG;

Considerato che il riconoscimento di idoneità all'uso in mare di prodotti per la bonifica della contaminazione da idrocarburi petroliferi, ai sensi del decreto direttoriale 23 dicembre 2002, ha durata triennale ed è rinnovabile;

Considerato che gli Enti tecnici di riferimento non hanno segnalato l'introduzione, dalla emanazione del citato decreto direttoriale del 23 dicembre 2002, di significativi aggiornamenti delle metodologie atte a valutare l'efficacia, la stabilità e la tossicità dei prodotti disinquinanti, e che pertanto la documentazione tecnica necessaria (scheda di identificazione e test di stabilità, di efficacia e di tossicità) relativa al prodotto assorbente summenzionato ed agli atti di questa Direzione sia da considerarsi ancora valida;

Viste le note dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (nota prot. n. 20435 del 10 giugno 2010) e dell'Istituto superiore di sanità (nota prot. n. 33818 del 27 luglio 2010), che esprimono parere favorevole alla estensione del periodo di validità del prodotto assorbente Panna Assorbente Galleggiante ASG, alla luce di quanto dichiarato dalla società Tacconi S.p.A. circa le immutate caratteristiche del suddetto prodotto dalla data del suo riconoscimento di idoneità;

Ritenuto che non ci siano elementi ostativi alla concessione della estensione del periodo di validità del riconoscimento di idoneità tecnica del prodotto summenzionato;

Decreta:

Art. 1.

La validità del riconoscimento di idoneità all'uso in mare per la bonifica dalla contaminazione da idrocarburi petroliferi del prodotto assorbente Panna Assorbente Galleggiante ASG di cui al DEC/DPN/755 del 2 maggio 2007, è estesa per ulteriori 3 anni dalla data del presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 ottobre 2010

Il direttore generale: GRIMALDI

10A13968

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 22 novembre 2010.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a 182 giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il Regio Decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 548 del Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con il Regio Decreto n. 827 del 23 maggio 1924;

Visto l'art. 3 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge n. 52 del 6 febbraio 1996; nonché l'art. 3 del Regolamento, adottato con proprio Decreto n. 219 del 13 maggio 1999, relativo agli specialisti in titoli di Stato scelti sui mercati finanziari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra

l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il Decreto legislativo 1° aprile 1996, n.239, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il Decreto legislativo 21 novembre 1997, n.461, e successive modifiche ed integrazioni, recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi;

Visto il decreto ministeriale n. 232 del 30 dicembre 2009, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n.398 del 2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore Generale del Tesoro o, per sua delega, dal Direttore della Direzione Seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il Direttore Generale del Tesoro ha delegato il Direttore della Direzione Seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n.398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n.143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 192, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003 n. 398, relativo all'ammissibilità del servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato;

Visto il proprio Decreto Ministeriale del 12 febbraio 2004 e successive modifiche ed integrazioni, recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento di titoli di Stato;

Visto il Decreto Ministeriale del 5 maggio 2004, che disciplina le procedure da adottare in caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di versare contante o titoli per incapienza dei conti degli operatori che hanno partecipato alle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei Buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori espresse in termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 19 novembre 2010 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a euro 102.374 milioni e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n.398, nonché del Decreto Ministeriale del 30 dicembre 2009, citato nelle premesse, e in deroga all'art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, è disposta per il 30 novembre 2010 l'emissione dei Buoni ordinari del Tesoro (appresso denominati *BOT)* a 182 giorni con scadenza 31 maggio 2011, fino al limite massimo in valore nominale di 8.500 milioni di euro.

Per la presente emissione è possibile effettuare riaperture in tranche.

Al termine della procedura di assegnazione, è altresì disposta l'emissione di un collocamento supplementare dei BOT di cui al presente decreto, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del Regolamento adottato con proprio Decreto n. 219 del 13 maggio 1999, secondo modalità specificate ai successivi articoli 15 e 16 del presente decreto.

Art. 2.

Sono escluse automaticamente dall'asta le richieste effettuate a rendimenti inferiori al «rendimento minimo accoglibile», determinato in base alle seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il rendimento minimo accoglibile, corrispondente al rendimento medio ponderato di cui al punto *a)* decurtato di 25 punti base (1 punto percentuale = 100 punti base).

In caso di esclusione ai sensi del primo comma del presente articolo, il rendimento medio ponderato di aggiudicazione si determina sottraendo dalla quantità totale offerta dall'emittente una quantità pari a quella esclusa. Le richieste escluse sono assegnate ad un rendimento pari al maggiore tra il rendimento ottenuto sottraendo 10 punti base al rendimento minimo accolto nell'asta e il rendimento minimo accoglibile.

Art. 3.

Sono escluse dall'assegnazione le richieste effettuate a rendimenti superiori di oltre 100 punti base rispetto al rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate partendo dal rendimento più basso, costituiscono la metà dell'ammontare complessivo di quelle pervenute. Nel caso in cui tale ammontare sia superiore alla tranche of-

ferta, il rendimento medio ponderato viene calcolato sulla base dell'importo complessivo delle richieste, ordinate in modo crescente rispetto al rendimento e pari alla metà della tranche offerta.

Sono escluse dal calcolo del rendimento medio ponderato di cui al presente articolo le richieste escluse ai sensi dell'art. 2 del presente decreto.

Art. 4.

Espletate le operazioni di asta, con successivo decreto vengono indicati il rendimento minimo accoglibile e il rendimento massimo accoglibile - derivanti dai meccanismi di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto - e il rendimento medio ponderato di aggiudicazione, nonché il corrispondente prezzo medio ponderato.

In caso di emissioni di tranche successive alla prima, il decreto di cui al comma precedente riporterà altresì il prezzo medio ponderato determinato ai fini fiscali, ai sensi dell'art.17 del presente decreto.

Art. 5.

I BOT sono sottoscritti per un importo minimo di mille euro e, ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 24 giugno 1998, gli importi sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto.

La Banca d'Italia provvede a inserire in via automatica le partite dei BOT sottoscritti in asta da regolare nel servizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i BOT assegnati, può avvalersi di un altro intermediario da comunicare alla Banca d'Italia, in base alla normativa e alle modalità dalla stessa stabilite.

Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 6.

In deroga al disposto del sopramenzionato art. 548 del Regolamento di contabilità generale dello Stato, la durata dei BOT può essere espressa in «giorni».

Il computo dei giorni ai fini della determinazione della scadenza decorre dal giorno successivo a quello del regolamento dei BOT.

Art. 7.

Possono partecipare alle aste come operatori i soggetti appresso indicati che siano abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento in base all'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle premesse:

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia in base all'art. 13, comma 1, dello stesso decreto legislativo;

le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti al comma 3 dello stesso art. 16;

le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi del citato art. 16, comma 4;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del menzionato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte all'albo istituito presso la CONSOB, come stabilito all'art. 20, comma 1, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui all'art.1, comma 1, lettera f, dello stesso decreto, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l'esecuzione delle operazioni.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la rete nazionale interbancaria.

Art. 8.

Le richieste di acquisto da parte degli operatori devono essere formulate in termini di rendimento. Tali rendimenti sono da considerare lordi ed espressi in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di 360 giorni.

Le richieste degli operatori devono essere inviate tramite la rete nazionale interbancaria e devono contenere sia l'indicazione dell'importo dei BOT che si intende sottoscrivere sia il relativo rendimento. Non sono ammesse all'asta richieste senza indicazione del rendimento o che presentino un rendimento negativo o nullo.

I rendimenti indicati dagli operatori in sede d'asta, espressi in termini percentuali, possono variare di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra.

L'importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore a 1.500.000 euro di capitale nominale.

Le richieste di ciascun operatore che indichino un importo che superi, anche come somma complessiva di esse, quello offerto dal Tesoro sono prese in considerazione a partire da quella con il rendimento più basso e fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto stabilito agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 9.

Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare alla Banca d'Italia, devono essere trasmesse utilizzando la rete nazionale interbancaria secondo le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Al fine di garantire l'integrità e la riservatezza dei dati trasmessi attraverso la rete nazionale interbancaria, sono scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia tra operatori e Banca d'Italia.

Nell'impossibilità di immettere messaggi in rete a causa di malfunzionamento delle apparecchiature, le richieste di partecipazione all'asta debbono essere inviate mediante modulo da trasmettere via telefax, secondo quanto previsto dalle convenzioni di cui all'art. 7, ultimo comma, del presente decreto.

Art. 10.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia entro e non oltre le ore 11 del giorno 25 novembre 2010. Le richieste non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti già pervenute vengono prese in considerazione soltanto se giunte entro il termine di cui sopra.

Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.

Art. 11.

Le operazioni d'asta vengono eseguite, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, nei locali della Banca d'Italia, con l'intervento di un funzionario del Tesoro che ha funzioni di ufficiale rogante e che redige apposito verbale nel quale devono essere evidenziati, per ciascuna tranche, i rendimenti di aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi, determinati dalla differenza tra 100 e i corrispondenti prezzi di aggiudicazione.

Art. 12.

Le sezioni di tesoreria dello Stato sono autorizzate a contabilizzare l'importo degli interessi in apposito unico documento riassuntivo per ciascuna tranche emessa e rilasciano - nello stesso giorno fissato per l'emissione dei BOT dal presente decreto - quietanze d'entrata per l'importo nominale emesso.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 2215 (unità previsionale di base 26.1.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze dell'esercizio finanziario 2011.

Art. 13.

L'assegnazione dei BOT è effettuata al rendimento rispettivamente indicato da ciascun operatore partecipante all'asta, che può presentare fino a cinque richieste ciascuna a un rendimento diverso.

Art. 14.

L'aggiudicazione dei BOT viene effettuata seguendo l'ordine crescente dei rendimenti offerti dagli operatori, fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto specificato agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Nel caso in cui le richieste formulate al rendimento massimo accolto non possano essere totalmente soddisfatte, si procede al riparto pro-quota.

Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai prezzi corrispondenti ai rendimenti indicati dagli operatori.

Art. 15.

Ultimate le operazioni di assegnazione, ha inizio il collocamento supplementare di detti titoli semestrali riservato agli specialisti, di cui all'art. 1, per un importo minimo del 10% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, aumentabile con comunicato stampa successivo alla chiusura della procedura d'asta ordinaria. Tale tranche è riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della tranche ordinaria con almeno una richiesta effettuata a un rendimento non superiore al rendimento massimo accoglibile di cui all'art. 3 del presente decreto. Questi possono partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15.30 del giorno 26 novembre 2010.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare ha luogo al rendimento medio ponderato di aggiudicazione dell'asta della tranche ordinaria; eventuali richieste formulate ad un rendimento diverso vengono aggiudicate al descritto rendimento medio ponderato.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 5 e 11. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata secondo le modalità degli articoli 9 e 10 e deve contenere l'indicazione dell'importo dei titoli che si intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non può essere inferiore ad 1.500.000 euro; eventuali richieste di importo inferiore non vengono prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non può superare l'intero importo offerto nel collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore sono accettate fino al limite dell'importo offerto nel collocamento supplementare stesso.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 16.

L'importo spettante di diritto a ciascuno specialista nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste ordinarie dei BOT semestrali, ivi compresa quella ordinaria immediatamente precedente alla riapertura stessa, ed il totale assegnato nelle medesime aste agli stessi specialisti ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Non concorrono alla determinazione dell'importo spettante a ciascuno specialista gli importi assegnati secondo le modalità di cui all'art. 2 del presente decreto. Le richieste sono soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno specialista il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più specialisti dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza viene assegnata agli operatori che abbiano presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione verrà effettuata in base ai rapporti di cui al comma precedente.

Il regolamento dei titoli sottoscritti nel collocamento supplementare viene effettuato dagli operatori assegnatari nello stesso giorno di regolamento dei titoli assegnati nell'asta ordinaria indicato nell'art. 1, comma 1 del presente decreto.

Art. 17.

L'ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato - espresso con arrotondamento al terzo decimale - corrispondente al rendimento medio ponderato della prima tranche.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai BOT emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n.239, e successive modifiche ed integrazioni e al decreto legislativo 21 novembre 1997, n.461, e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio Centrale del Bilancio e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 novembre 2010

p. Il direttore generale: CANNATA

10A14301

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

PROVVEDIMENTO 8 ottobre 2010.

Accreditamento tra i soggetti ed enti abilitati a tenere corsi di formazione, dell'associazione senza scopo di lucro «Persona e danno Formazione», in Trieste.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visti i regolamenti adottati con decreti ministeriali n. 222 e n. 223 del 23 luglio 2004;

Visto in particolare l'art. 3, comma 2 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 23 agosto 2004, nel quale si designa il direttore generale della giustizia civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 2007 con il quale sono stati approvati i requisiti di accreditamento dei soggetti ed enti abilitati a tenere i corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 4, lettera *a)* del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Viste le istanze 14 giugno 2010 prot. m. dg DAG 8 luglio 2010 n. 94372.E, 6 settembre 2010 prot. m. dg DAG 20 settembre 2010 n. 118985.E e 6 ottobre 2010, con le quali il prof. Cendon Paolo, nato a Venezia il 9 novembre 1940, in qualità di legale rappresentante dell'associazione senza scopo di lucro «Persona e danno Formazione», con sede legale in Trieste, via A. Ponchielli n. 3, codice fiscale n. 90107070329, ha attestato il possesso dei requisiti per ottenere l'accreditamento dell'associazione tra i soggetti e gli enti abilitati a tenere i corsi sopra citati;

Atteso che i requisiti dichiarati dal legale rappresentante dell'associazione senza scopo di lucro «Persona e danno Formazione», risultano conformi a quanto previsto dal decreto dirigenziale 24 luglio 2006 sopra indicato;

Verificato in particolare:

che l'istante dispone di due sedi idonee allo svolgimento dell'attività site in: Venezia, via Cannaregio n. 513 e Torino, corso Vittorio Emanuele II n. 88;

che i formatori nelle persone di:

prof. Cendon Paolo, nato a Venezia il 9 novembre 1940;

prof. Gaudino Luigi, nato Trieste il 15 aprile 1958;

prof. Venchiarutti Angelo, nato a Roma il 20 settembre 1956;

prof. Ziviz Patrizia, nata a Trieste il 13 gennaio 1960,

sono in possesso dei requisiti richiesti per tenere i corsi di formazione di cui agli articoli 4, comma 4, lettera *a)* e 10, comma 5 del decreto ministeriale n. 222/2004;

Dispone:

L'accreditamento dell'associazione senza scopo di lucro «Persona e danno Formazione», con sede legale in Trieste, via A. Ponchielli n. 3, codice fiscale n. 90107070329, tra i soggetti e gli enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dagli articoli 4, comma 4, lettera *A)* e 10, comma 5 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222.

L'accreditamento decorre dalla data del presente provvedimento.

L'ente iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

La perdita dei requisiti richiesti per l'accreditamento comporterà la revoca dello stesso con effetto immediato.

Roma, 8 ottobre 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

10A13295

PROVVEDIMENTO 8 ottobre 2010.

Iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione, dell'organismo non autonomo costituito dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento, denominato «Servizio di conciliazione», in Trento.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visti i regolamenti adottati con i decreti ministeriali n. 222 e n. 223 del 23 luglio 2004;

Visto in particolare l'art. 3, comma 2 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 23 agosto 2004 nel quale si designa il direttore generale della giustizia civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 2007 con il quale sono stati approvati i requisiti per l'iscrizione al registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 5, comma 1 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Viste le istanze 23 luglio 2010 prot. m. dg DAG 2 agosto 2010 n. 104645.E e 5 ottobre 2010 con le quali il dott. Dalpez Adriano, nato a Malè (Trento) l'11 aprile 1947, in qualità di legale rappresentante della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento, con sede legale in Trento, via Calepina n. 13, partita IVA 00262170228, ha chiesto l'iscrizione del «Servizio di conciliazione», organismo non autonomo costituito ai sensi dell'art. 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, nell'ambito della stessa Camera di commercio, per le finalità relative alla conciliazione stragiudiziale ai sensi degli articoli 38, 39 e 40 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Considerato che i requisiti posseduti dal «Servizio di conciliazione», organismo non autonomo della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento, risultano conformi a quanto previsto dal decreto dirigenziale 24 luglio 2006;

Verificate in particolare:

la sussistenza dei requisiti di onorabilità dei rappresentanti, amministratori e soci;

le sussistenza dei requisiti delle persone assegnate a compiti di segreteria;

la sussistenza per i conciliatori dei requisiti previsti nell'art. 4, comma 4, lettera *a)* e *b)* del citato decreto ministeriale n. 222/2004;

la conformità della polizza assicurativa richiesta ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera *b)* del citato decreto ministeriale n. 222/2004;

la conformità del regolamento di procedura di conciliazione ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera *e)* del citato decreto ministeriale n. 222/2004;

la conformità della tabella delle indennità ai criteri stabiliti nell'art. 3 del decreto ministeriale n. 223/2004;

Dispone:

L'iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, dell'organismo non autonomo costituito dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento, con sede legale in Trento, via Calepina n. 13, partita IVA 00262170228, denominato «Servizio di conciliazione», ed approva la tabella delle indennità allegata alla domanda.

L'organismo viene iscritto, dalla data del presente provvedimento, al n. 130 del registro degli organismi di conciliazione con le annotazioni previste dall'art. 3, comma 4 del decreto ministeriale n. 222/2004.

L'organismo iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

Il responsabile del registro si riserva di verificare il mantenimento dei requisiti nonché l'attuazione degli impegni assunti.

Roma, 8 ottobre 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

10A13298

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 2 novembre 2010.

Sostituzione di un componente della speciale commissione coltivatori diretti, mezzadri e coloni del comitato INPS di Pesaro e Urbino.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI PESARO E URBINO

Visto il decreto direttoriale n. 1/17115 del 17 settembre 2010, con il quale veniva ricostituito il Comitato provinciale INPS di Pesaro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970 ed alla legge n. 88 del 9 marzo 1989, art. 44;

Preso atto di quanto contenuto nella nota del 29 ottobre 2010 inviata dalla C.I.A. di Pesaro, con la quale il sig. Santi Gianfranco, componente effettivo in rappresentanza dei Coltivatori diretti, mezzadri e coloni, in seno alla Speciale Commissione coltivatori diretti del Comitato INPS, risulta dimissionario ed il sig. Sassi Stefano viene nominato in sua vece;

Decreta:

Il sig. Sassi Stefano, S. Lorenzo in Campo, via Montegrappa, viene nominato Componente effettivo in rappresentanza dei Coltivatori diretti, mezzadri e coloni in seno alla Speciale Commissione coltivatori diretti, mezzadri e coloni del Comitato I.N.P.S. in sostituzione del sig. Santi Gianfranco.

Pesaro, 2 novembre 2010

Il direttore provinciale: SABBATUCCI

10A13967

DECRETO 11 novembre 2010.

Nomina a consigliera nazionale di parità supplente.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO
PER LE PARI OPPORTUNITÀ

Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 ed, in particolare, l'art. 12, comma 2, che prevede la nomina della consigliera o consigliere nazionale di parità, effettivo e supplente, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per le pari opportunità;

Visto l'art. 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge 4 agosto 2006, n. 248, che ha imposto il riordino degli organismi con regolamenti da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 per gli organismi previsti da legge o da regolamento, prescrivendo un termine di durata non superiore a tre anni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 107, recante «Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale», in attuazione del citato art. 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, ed, in particolare, l'art. 4, comma 1;

Visto l'art. 68 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133, che ha disciplinato la procedura della proroga biennale per quegli organismi dei quali venisse riconosciuta la perdurante utilità, mediante l'adozione di un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 agosto 2010, recante «Indirizzi interpretativi in materia di riordino degli organismi collegiali e di riduzione dei costi degli apparati amministrativi», secondo la quale nelle more dell'adozione di un intervento normativa di coordinamento delle disposizioni susseguitesi in materia, gli organismi, dei quali sia stata riconosciuta la perdurante utilità con proposta del Ministro competente debitamente motivata ed inoltrata alla presidenza del consiglio dei Ministri entro il termine di scadenza. debbono considerarsi operanti in regime di proroga;

Atteso che l'Ufficio della consigliera o del consigliere nazionale di parità rientra tra gli organismi operanti all'interno di questa Amministrazione ritenuti utili con proposta del Ministro debitamente motivata ed inoltrata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota del Segretariato Generale in data 9 luglio 2010;

Visto l'art. 13, comma 1, del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sopra citato, che prevede che le consigliere e i consiglieri di parità. devono possedere requisiti di specifica competenza ed esperienza pluriennale in materia di lavoro femminile, di normative sulla parità e pari opportunità nonché di mercato del lavoro, comprovati da idonea documentazione;

Visto il curriculum della dott.ssa Daniela De Blasio allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante;

Considerato che la predetta risulta in possesso dei requisiti stabiliti dal succitato decreto legislativo;

Ritenuto pertanto di dover nominare la dott.ssa Daniela De Blasio consigliera nazionale di parità supplente;

Decreta:

La dott.ssa Daniela De Blasio è nominata consigliera nazionale di parità supplente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 novembre 2010

Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
SACCONI

Il Ministro
per le pari opportunità
CARFAGNA

ALLEGATO

FORMATO EUROPEO CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome **DE BLASIO DANIELA**

Indirizzo

Telefono/fax

E-mail

Codice Fiscale

Nazionalità

Data di nascita

Settore professionale **POLITICHE DEL LAVORO E PARI OPPORTUNITA'**

ESPERIENZE LAVORATIVE

Dal 2006 **Direttore Generale dell'Ente Pubblico Economico della Regione Calabria - Azienda Calabria Lavoro,** nominata con delibera di Giunta Regionale n.376 del 22.05.06, ai sensi dell'art. 22, comma 7, della L. R. n.5 del 19.02.2001 fino al 2.08.2010. Sull'attività svolta le è stata attribuita la valutazione al 100% di rilevanza sugli obiettivi conseguiti.

Nel 2005 **Commissario Straordinario dell'Ente Pubblico Economico della Regione Calabria - Azienda Calabria Lavoro con funzioni di Direttore Generale,** nominata con Deliberazione della giunta Regionale n. 726 dell'8 agosto 2005 e decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 240 del 7 ottobre 2005, ai sensi dell'art. 22, comma 7, della L. R. n.5 del 19.02.2001.

Per l'esercizio delle funzioni istituzionali come da Legge 5/2001 e il conseguimento degli obiettivi previsti da specifici progetti assegnati, ha diretto e realizzato le seguenti iniziative progettuali:

SERVIZI PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE:

- *Promozione di strumenti di politica attiva del lavoro (tirocini formativi)*
- *Assistenza tecnica ai Dipartimenti lavoro, f.p. e P.I. della Regione Calabria*
- *Assistenza tecnica ai Centri per l'impiego e ai Coordinamenti provinciali*

Curriculum vitae di Daniela De Blasio C. F. DBLDNL63L49H224M.

- *Sistema regionale informativo del lavoro SIL*
- *Banca dati sulla disoccupazione in Calabria*
- *Borsa regionale del lavoro*
- *Portale Azienda Calabria Lavoro*
- *Portale Mediterraneo&Sviluppo*
- *Testata giornalistica telematica AziendaCalabriaLavoroNews*

ANALISI, MONITORAGGIO E VALUTAZIONE

- *Osservatorio regionale mercato del lavoro*
- *Monitoraggio FSE*
- *Assistenza nella gestione del sistema Rendiconta*
- *Monitoraggio Obbligo formativo*
- *Anagrafe regionale Obbligo formativo*
- *Osservatorio della dispersione scolastica*
- *Monitoraggio Legge 236/93*
- *Monitoraggio Apprendistato*
- *Indagine PMI calabresi*

Dal 2009 al 2.8.10 **Direttore Responsabile testata giornalistica tecnico/scientifica telematica AziendaCalabriaLavoroNews**, iscrizione Albo speciale direttori responsabili ODG Calabria;

Iscritta all'**Albo Professionale** dei docenti abilitati per l'insegnamento di materie giuridiche ed economiche;

Assunta, con **concorso pubblico** di diritto privato, in data 2.5.1992 presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale - Direzione provinciale del Lavoro di Reggio Calabria anno 1992; Nel 01/06/05 è stata nominata Vincitrice di selezione interna (determinazione n.1136/RGD/2005) presso la Provincia di Reggio Calabria -;

Dal 2008 **Componente esperto del Comitato Nazionale Pari Opportunità, Legge 125/91**, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;

Dal 2008 **Componente esperto del Collegio istruttorio di cui al Comitato Nazionale Pari Opportunità,art. 7 Legge 125/91**, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per l'istruzione degli atti relativi alla individuazione e alla rimozione delle discriminazioni e per la redazione dei pareri al Comitato di cui all'articolo 5 e ai consiglieri di parità;

Dal 2008 **Componente del Tavolo tecnico SIL – Servizio informativo Lavoro** –presso Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale Direzione Generale per il Mercato del Lavoro Direzione Generale per l'Innovazione Tecnologica e la Comunicazione

Dal 2008 al 2009 **Componente commissione per la concessione ai Comuni di contributi regionali per l'adozione dei Piani di Coordinamento degli Orari**, ai sensi dell'art. 28 della Legge 8 marzo 2000, n. 53.

Dal 2005 **Rappresentante istituzionale in seno al Coordinamento Regionale "Progetto Donna"**, nominata con decreto del Presidente del Consiglio Regionale n.26 del 18 settembre 2005;

Dal 2001 **Consigliere di Parità provinciale effettivo** della provincia di Reggio Calabria, nominata con decreto del Ministro del Lavoro di Concerto con il Ministro per le Pari Opportunità del 6.4.2001, ex art. 2 D.L.vo 23.05.00 n.196.

Nel 2005 ha partecipato ai lavori per la **predisposizione del disegno di legge di iniziativa governativa volto a contrastare il fenomeno del mobbing,** presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;

Dal 2004 al gennaio 2008 è **Componente supplente del Comitato Nazionale Pari Opportunità** e del relativo collegio istruttorio, Legge 125/91, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nominata D.M. 26/01/04;

Dal 2002 **Componente effettivo della Commissione Provinciale Tripartita per le Politiche del Lavoro,** nominata con Decreto del Presidente dell'Amministrazione Provinciale di Reggio Calabria n. 24 del 22.10.2002;

Dal 2003 al gennaio 2008 è **Consigliere di Parità Nazionale supplente,** nominata con decreto del Ministro del Lavoro di Concerto con il Ministro per le Pari Opportunità del 4.12.2003 (pubblicato sulla G.U. del 15.12.03);

In qualità di Consigliera Nazionale ha svolto le seguenti attività:

- ***Componente della Cabina Nazionale di Regia sul Lavoro Sommerso*** *di coordinamento per il contrasto al lavoro sommerso ed irregolare.*
- ***Componente Tavolo Tecnico*** *: Attuazione Decreto Legislativo 198/2006 – stipula convenzioni territoriali;*
- ***Invitato permanente*** *ai lavori del Comitato per l'emersione del lavoro non regolare istituito al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ai sensi dell'art. 78 della legge n. 448/98, con funzioni di analisi, promozione attuazione, e coordinamento delle iniziative in materia di emersione e sviluppo locale;*
- ***Componente del CSR Forum- Multi-Stakeholder*** *(Corporate Social Responsability) avente per obiettivo: la diffusione del tema della responsabilità sociale delle imprese e lo scambio di buone pratiche;*

Per quanto riguarda l'aspetto operativo la Consigliera, in virtù delle proprie competenze, ha optato per la partecipazione al Tavolo Tecnico 01 relativo al primo degli obiettivi sopra indicati

- ***Componente del Comitato di Sorveglianza Q.C.S. Ob. 3*** *istituito presso il Ministero del Lavoro D.G. UFCOFPL;*
- ***Componente della Commissione Centrale per l'Impiego,*** *e nei relativi sottocomitati, istituita al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;*
- ***Componente del Comitato di sorveglianza Osservatorio per la Formazione continua,*** *istituito presso il Ministero del Lavoro DG UFCOPL;*
- ***Componente del Comitato di sorveglianza PON "Sicurezza per lo Sviluppo del Mezzogiorno d'Italia"*** *- Dipartimento pubblica Sicurezza - Ministero degli Interni;*
- ***Collaborazione con l'Ufficio Legislativo del Ministero del Lavoro*** *con riferimento alle tematiche delle pari opportunità nell'accesso al lavoro e sul lavoro e della conciliazione tra vita privata e vita professionale.In particolare ha:*
  - ✓ *contribuito alla predisposizione dei disegni di legge per il recepimento della direttiva 2000/43/CE del Consiglio del 29 giugno 2000; della direttiva 2000/78/CE;*
  - ✓ *contribuito alla redazione del Codice per le pari opportunità e per la predisposizione degli emendamenti al disegno di legge parlamentare in materia di tutela dei lavoratori dal fenomeno del mobbing;*
  - ✓ *contribuito, a carattere consultivo, all'interpretazione delle norme di legge di competenza del Ministero del Lavoro attraverso la predisposizione di appositi quesiti;*
  - ✓ *collaborato alla redazione di circolari concernenti il finanziamento delle pari opportunità.*

Dal 2001 al 2007 **Componente la Commissione tecnica di esperti art. 9 L. 53/00,** in rappresentanza del Coordinamento tecnico delle Regioni, per la selezione dei Progetti di Azioni positive per la flessibilità, nominata con decreto direttoriale del Ministero del Lavoro-Direzione Generale per l'Impiego;

Dal 2006 al 2.8.10 **Componente della Commissione Regionale Tripartita,** nominata con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 34 del 3 febbraio 2006, ai sensi dell'art.6, comma 4, Legge Regionale n.5 del 19 febbraio 2001.

Dal 2002 al 2004 è **Presidente dell'Osservatorio sul Lavoro Femminile** presso Azienda Calabria Lavoro, a seguito di avviso pubblico pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria;

Nel 2004 è **Consulente/Esperto** per le attività di Assistenza Tecnica per le azioni di sistema a supporto del Programma "Obbligo Formativo" - POR Calabria 2003/2005;

Nel 2004 è **Componente del Consiglio di Amministrazione** della Fondazione

" Film Commission Calabria – Aspromonte", nominata con decreto del Presidente della Provincia di Reggio Calabria, n. 160 del 30.06.04;

Nel 2004 è **Docente presso la Scuola Superiore dell'Amministrazione dell'Interno** in Roma, nell'ambito del Seminario Formativo su "Problemi e prospettive dell'Europa" – I Quadri Comunitari di Sostegno – Il Pon Sicurezza;

Nel 2004 è **Docente presso la Scuola Superiore dell'Amministrazione dell'Interno** in Roma, nell'ambito del Seminario Formativo su "PON Sicurezza e Fondi Strutturali Europei" finalizzato al "XIX Corso per l'accesso alla qualifica di Vice-Prefetto";

Nel 2004 **Referente per la Provincia di Reggio Calabria** del **Progetto "Archivio Digitale"** promosso **dall'Ente Parco Nazionale dell'Aspromonte**, finalizzato alla creazione di un archivio digitale di immagini e video rappresentativo dell'ambiente, dei beni culturali e della cultura delle migliori località a carattere paesaggistico - ambientale e storico della Provincia di Reggio Calabria;

Anno 2004 Contratto di consulenza professionale. **Componente su incarico dell'ISFOL della Task Force finalizzata all'assistenza tecnica al Dipartimento Formazione Professionale della Regione Calabria** per il monitoraggio e la valutazione per l'accreditamento definitivo delle sedi formative - D.M. 166/2001 di cui alla delibera della Giunta regionale n.192 del 4 marzo 2003 - P.O.R. Calabria 2000- 2006 - Asse III Risorse Umane - presso la Regione Calabria - Assessorato alla Formazione Professionale;

Dal 2003 al 2004 è **Componente del sottogruppo del nucleo di valutazione delle iniziative imprenditoriali relative al progetto Imprendigiovani**, di cui al POR CALABRIA Asse III Risorse Umane Misura 3.11 e 3.13, decreto dirigenziale n. 6294 del 14.05.2003;

Nel 2003 è **Docente esperto sulle Pari Opportunità**, nell'ambito dell'Iniziativa "Agorà" rivolta all'aggiornamento del Personale di Polizia Penitenziaria della Casa Circondariale di Reggio Calabria – MINISTERO DELLA GIUSTIZIA – DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA;

Nel 2002 è **Docente esperto delle Politiche di genere**, nell'ambito del Programma EDA - Educazione degli Adulti presso l'Istituto Tecnico Statale e Commerciale e per Geometri "F. Severi" di Gioia Tauro;

Nel 2002 è **Docente esperto**, nell'ambito del Progetto PON " ***Mainstreaming ed Empowerment a Scuola***" Misura 7 – Azione 7.2 – 2002, sui seguenti temi: **Percorsi sulle pari opportunità - Stereotipi di genere e specifico scientifico** (comprensione e attivazione dell'ottica di genere) presso il Liceo Classico-Istituto Tecnico Commerciale "Ten. Col. G. Familiari";

Nel 2004 è **Docente esperto**, nell'ambito del Progetto PON – 7.2 – 2003 - 28" "L'ottica di genere a scuola" – Marzo 2004) presso il Liceo Classico-Istituto Tecnico Commerciale "Ten. Col. G. Familiari";

Dal 1988 al 1992 è **Docente di Economia rurale, Diritto CEE, Sociologia, Geografia politica ed economica** nei corsi di formazione professionale regionali;

Anno 1988 è **Docente di Sociologia presso il centro di formazione professionale ENDAS-ente Nazionale democratico di azione sociale;**

Anno scolastico 1988/89 è **Docente di "Psicologia di Gruppo" presso il Policlinico Universitario di Messina – Scuola per infermieri professionali;**

Dal 1989 al 1992 è **Docente di materie giuridiche ed economiche** presso Istituti Tecnici Statali della provincia di Reggio Calabria:

- Istituto Tecnico Statale e Commerciale e per Geometri "F. Severi" di Gioia Tauro;
- Istituto Tecnico Statale Commerciale "A. Da Empoli" di Reggio Calabria;

Dal 1987 al 1991 è **Consulente presso il Centro Studi "Cesare Beccaria" di Messina delle attività per l'organizzazione di convegni nazionali ed internazionali in materia di "Tutela dei minori"**, in collaborazione con l'Istituto di Procedura Penale della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Messina;

Dal 1992 al 1999 ha prestato lodevole servizio presso il **Ministero del Lavoro – Direzione Provinciale Politiche del lavoro di Reggio Calabria**, con **rapporto di pubblico impiego**, svolgendo le seguenti funzioni:

- **Responsabile trattamento della Banca dati denominata "Lavoratori Extracomunitari"** residenti nella Provincia di Reggio Calabria nominata dal Direttore della Direzione Provinciale del Lavoro di Reggio Calabria;
- **Addetta nell'Area Impiego: Contenzioso nel collocamento in agricoltura – Collocamento** lavoratori extracomunitari – (dalla fase istruttoria alla definizione delle pratiche);
- **Delegata all'autentica dei contratti di lavoro subordinato e dei contratti di collaborazione, nell'ambito delle funzioni relative al DPCM 16/10/98** – decreto sui flussi migratori per l'anno 1998, ai sensi dell'art.3, comma 4 del T.U. 25/7/98 sull'immigrazione;
- **Delegata presso la Questura di Reggio Calabria per l'espletamento delle funzioni relative al DPCM 16/10/98;**

Dal 2000 al 2003 è **Valutatore del Progetto europeo "RECITRAVE – RECYCLING PROJECT FOR TRAVELLERS" - ECOS – OUVERTURE;**

Nel 2001 è **Componente del gruppo di lavoro intersettoriale, presso la Provincia di Reggio Calabria, in merito al programma comunitario EQUAL;**

Nel 2000 è **Componente della Commissione Pari Opportunità della Provincia di Reggio Calabria**;

Nel 2000 è **Responsabile dello Sportello Donna** della Provincia di Reggio Calabria, per le attività di progettazione, promozione delle pari opportunità e del lavoro autonomo femminile.

Nel 1999, in seguito del trasferimento di funzioni e compiti dal Ministero del Lavoro agli Enti Locali, in attuazione del D.lgs 469/97 e del DPCM 09.10, ha prestato servizio presso l'Amministrazione Provinciale di Reggio Calabria dove, dopo aver operato presso l'Ufficio Politiche del Lavoro nel 2000 è stata nominata **Responsabile dell'Ufficio Pari Opportunità**.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

- **Master in Diritto Comunitario** – Azione Robert Schuman – Approvato dalla Commissione Europea - **Tesi sul tema "La condizione della donna in Afghanistan"** - 2001/2002;

- **Laurea in Scienze Politiche** conseguita il 30/01/1988 presso l'Università degli Studi di Messina - "Indirizzo Politico Internazionale" – **Tesi sul tema "Razzismo e xenofobia nei paesi della Comunità Europea"**;

- **Maturità Classica** conseguita nell'anno 1982, presso il Liceo Ginnasio "Tommaso Campanella" di Reggio Calabria;

- Esito favorevole al concorso ordinario per esami e titoli per l'accesso ai ruoli del personale docente nelle scuole ed istituti statali di istruzione secondaria di II° grado per la classe di **concorso Discipline Giuridiche ed Economiche, anno 1992**;

- **Corso Inter-Studio in Inghilterra – Intermediate Standard** - 1985;

- **Abilitazione all'insegnamento in Materie Giuridiche ed Economiche** nell'anno 1992;

- **Corso "Il bilancio di competenze nell'orientamento"** tenuto dal dott. Leonardo Evangesisti, anno 2005;

- **Corso "Inglese Giuridico"** – Il sistema di Common law e Civil law – Istituto Superiore Europeo di Studi Politici – Prof. Igino Schraffl nell'anno 2003;

- **Formazione su "Lesempreses d'economia social. Un instrument per a la inserciò"** – 24-25 Maggio 2001 – Matarò (Spagna).

- **Seminario di formazione ed informazione "Emersione del lavoro irregolare. Come si applica la Legge 383/2001"** - Scuola Superiore di Economia e Finanza- Scuola Superiore Pubblica Amministrazione Locale nell'anno 2002.

- **Corso di aggiornamento culturale e formazione didattica per insegnanti di lingua italiana a studenti stranieri**, presso l'Università degli Stranieri di Reggio Calabria - anno 1991;

- **Corso di formazione sulla Legge 125/91 "Pari opportunità tra donne e uomini"**, promosso dal coordinamento femminile UST-CISL RC – anno 1995;

- **Corso PASS, ID 236 Avviso 2/99 – 241 ON LINE, "Sistema di gestione dell'iter procedurale per Amministrazioni Provinciali tramite software"**;

- **Corso PASS Avviso 5/99 ID 1 "Un modello gestionale efficiente delle attività di programmazione nel settore dell'istruzione"**;

- **Seminario formativo "La legge 215/92"** organizzato dalla Regione Calabria nell'anno 2001;

- **Seminario internazionale "Cooperazione e partenariati territoriali nello sviluppo dell'area del mediterraneo"**;

- **Corso di formazione transnazionale** nell'ambito del progetto europeo Ecos Overture **"WOMAN MANAGING SOCIAL SELF HELP"** nell'anno 2000.

DURANTE L'ATTIVITÀ FORMATIVA E LAVORATIVA HA ELABORATO, PROMOSSO E REALIZZATO I SEGUENTI PROGETTI:

- "Donne, Scuola, Impresa" mirato alla informazione/formazione dei giovani sul mercato del lavoro, con particolare attenzione alle tematiche relative all'imprenditorialità ed alla parità, finanziato con Decreto n. 2237 del12/3/2002 dalla Regione Calabria – Assessorato alla Pubblica Istruzione;
- "Sportello Donna", che promuove lo sviluppo dell'imprenditoria femminile;
- "Migrazione al femminile – Incontri di culture", finalizzato all'apertura di uno sportello per rispondere ai bisogni delle donne immigrate;
- "Donne In Rete" per il potenziamento del Portale dell'Amministrazione Provinciale in tema di pari opportunità;
- Redazione di una guida alle Pari Opportunità ad alla imprenditorialità, pubblicata e divulgata nelle scuole superiori di II grado della provincia di Reggio Calabria.
- Progetto nell'ambito della Cooperazione Decentrata e la Pari opportunità contro l'infibulazione in Somalia.
- Progetto "Biblioteca delle Donne" presso il Centro culturale di Pentidattilo -Patrimonio dell'Unesco
- Progetto "Luce: dal carcere per il sociale", finalizzato alla riproduzione e stampa in braille di testi scolastici e vari ad uso degli ipovedenti;
- Progetto "Tocco e Conosco", prosecuzione del progetto Luce per la realizzazione e diffusione della Carta dei servizi del Comune di RC in formato braille;
- Progetto "Ex-celle", finalizzato all'alfabetizzazione informatica delle donne detenute nella Casa Circondariale di Reggio Calabria;
- Progetto "Il Pozzo dei Desideri", finalizzato all'alfabetizzazione primaria delle donne e dei bambini del Rwanda;
- Progetto "Centro di orientamento provinciale femminile" finalizzato al sostegno delle donne per l'inserimento/reinserimento lavorativo;
- Progetto "Con-creta-mente abili" rivolto all'inserimento socio-lavorativo delle donne disabili;
- Progetto "Guide ambientali" atto a promuovere la presenza femminile nel settore ambientale;

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI	*Ha frequentato il Corso di assistenza ai malati terminali di tumore presso la sede della Lega Italiana Tumori di Reggio Calabria nell'anno 1995/1996.*
PRIMA LINGUA	**ITALIANO**
ALTRE LINGUE	
	INGLESE
• Capacità di lettura	BUONA
• Capacità di scrittura	BUONA
• Capacità di espressione	BUONA
CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI	*Dotata di carattere aperto e solare riesce a dialogare e confrontarsi con gli altri.* *Ha capacità di comunicazione e di adattamento ai linguaggi specifici, in maniera flessibile, a seconda delle situazioni.*
CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE	*Ottima capacità di coordinare e gestire più attività contemporaneamente.* *Sensibilità alle modificazioni del contesto nel quale agisce fornendo continue soluzioni efficaci e flessibili, agli eventi non previsti e collegando le dinamiche di tipo cognitivo, sociale, affettivo, strumentale e tecnico, la cui rilevanza varia da una situazione a un'altra.* *Dispone di autonomia, responsabilità, creatività, capacità di decisione, di lavoro in gruppo e di comunicazione.*
CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE	OTTIMA CONOSCENZA DELL'USO DEL P. C. E DEGLI APPLICATIVI PIÙ DIFFUSI (DOS, WORD, EXCEL, POWER POINT) ▪ Corso di informatica presso la concessionaria "OLIVETTI" 1996/97 ; ▪ Corso di informatica - Bull HN Information System Italia S.p.A.; ▪ Corso INTERNET anno 1996;
Patente	A - B

PUBBLICAZIONI a cura della Dott.ssa Daniela De Blasio

- "Le donne che portano pesi",pubblicazione sul lavoro femminile in Calabria - Edizione Città del Sole - Anno 2004;
- "Le donne e la memoria" - Edizione Città del Sole - Anno 2005;
- "Indagine sugli esiti occupazionali delle attività formative cofinanziate dal FSE – POR Calabria 200-2006" – Edizione Iiriti – Anno 2008;
- "Rapporto sui servizi dei Centri per l'impiego calabresi – Anno 2007" - Edizione Città del Sole - Anno 2007;
- "Rapporto di monitoraggio sui percorsi formativi e di work experience cofinanziate dal FSE – POR Calabria 200-2006" - Edizione Città del Sole - Anno 2008;
- "Rapporto PIC Equal: I progetti Buone prassi di Equal II fase realizzati in Calabria" – Edizione Fonsor – Anno 2009;
- "Rapporto di Monitoraggio degli interventi realizzati in Calabria nell'ambito della formazione continua – Legge 236/93" - Edizione CalabriaMia – Anno 2009;
- Rapporto Occupazione Calabria 2009 - Rilevazione quadrimestre Aprile-Luglio 2009 - Edizione CalabriaMia – Anno 2009;
- Le buone prassi realizzate in Calabria nella Formazione Professionale-Edizione A&S Promotion - Anno 2009;
- Vademecum Centri per l'impiego nell'ambito del progetto SIL - legge "anticrisi" 2/2009 – Edizione Falzea – Anno 2009;
- Il monitoraggio degli interventi realizzati in Calabria nell'ambito della Formazione Continua (Legge 236/93) Seconda Fase – Anno 2010 – Edizione AlfaGi – Anno 2010;
- Monitoraggio Apprendistato – Art. 16 L. 196/97 – Art. 49 D.lgs 276/03 – Edizione CalabriaMia – Anno 2009;
- Il Sistema Informativo Lavoro a supporto delle misure "anticrisi" – Edizione A&S Promotion – Anno 2010;
- AziendaCalabriaLavoroNews Testata giornalistica telematica – in qualità di Direttore Responsabile – Anno 2009;

Ha collaborato alle seguenti pubblicazioni

- Premessa alla "guida compilativa "Conciliazione: percorsi possibili"- Conform s.r.l. - Anno 2005;
- Premessa al Dossier curato dal centro di Documentazione Specializzata dell'ISFOL" – anno 2006;
- Prefazione al libro di L. Ansalone "Nascere donna" - Edizione Città del Sole - Anno 2007;
- Contributo alla pubblicazione periodica"Operare in Calabria" – Ed. operare Sud – Anno I N. 2 del 2001;
- Contributo alla pubblicazione periodica"Operare in Calabria" – Ed. operare Sud – Anno II N. 4 del 2002;
- Contributo alla rivista dell'Accademia delle imprese europea – Anno 2010
- Contributo alla rivista "Il confronto" – Anno VI Agosto 1992;
- Contributo alla rivista "Il confronto" – Anno VIIGennaio Febbraio 1993;
- Contributo alla rivista specialistica "Il progetto: articoli sulla tossicodipendenza femminile"
- Contributo alla pubblicazione "La voce delle donne: la promozione femminile nella cooperazione italiana allo sviluppo" – Ministero degli Affari Esteri – 2005;

- Contributo alla stesura della monografia: Ricognizione delle istituzioni e degli organismi per le pari opportunità nell'Europa a 25 -1 e 2. ed. I dossier della Parità – Ricerca sui Comitati Pari Opportunità – La Piramide Roma – Anno 2006
- Collaborazione ai prodotti editoriali dell'ufficio della Consigliera di Parità Nazionale

RICONOSCIMENTI

- Onorificenza di "UFFICIALE" al merito della Repubblica Italiana.(27.12.09);
- Onorificenza di "CAVALIERE" al merito della Repubblica Italiana.(27.12.06);
- Premio "Lievito Madre" (Good Action Award), a Donne e Uomini che vogliono migliorare il mondo;
- Premio "Pericle d'oro 2003" (per le personalità calabresi che si sono distinte in Italia e nel mondo per la loro attività) ....."per i traguardi professionali ed il prestigio raggiunto nel campo delle Pari Opportunità...";
- Premio "Mimosa d'argento 8. 3. 2004";
- Premio Civiltà Del Mare, anno 2005;
- Premio"Omaggio alla cultura" anno 2006;
- Inserimento tra le "buone prassi" delle Regioni Ob. 1 del Progetto da lei curato "Centro Orientamento Donna"da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
- Inserimento, tra le "buone prassi" dei progetti, scelti al Forum P.A. nel 2002 e 2005, dalla stessa presentati,: "Centro di orientamento per l'occupabilità femminile" ed "Ex-celle" finalizzato all'alfabetizzazione informatica delle donne detenute nella Casa Circondariale di Reggio Calabria;
- Allaxia, Settore Pubblica Amministrazione per la qualità dei contenuti sulle pari opportunità all'interno del link dedicato nel sito della Provincia di Reggio Calabria;
- Università degli Studi di Roma Tre per la qualità dei contenuti sulle pari opportunità all'interno del link dedicato nel sito della Provincia di Reggio Calabria;
- Premio "Innovatori della Pubblica Amministrazione" Forum PA 2009

10A13909

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 26 luglio 2010.

Recepimento della direttiva 2010/19/UE della Commissione del 9 marzo 2010, che modifica, al fine dell'adattamento al progresso tecnico nel settore dei dispositivi antispruzzi di talune categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi, la direttiva 91/226/CEE del Consiglio e la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 229 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo Codice della Strada» e successive modificazioni ed integrazioni, che delega i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le competenze loro attribuite, le direttive comunitarie concernenti le materie disciplinate dallo stesso codice;

Visto l'art. 71 del citato Codice della Strada, ed in particolare i commi 2, 3 e 4, che, tra l'altro, rimettono a decreti del Ministro dei trasporti, ora Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il recepimento di direttive comunitarie in materia di prescrizioni tecniche relative a caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli a motore e dei loro rimorchi;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art, 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007», che ha istituito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti 28 aprile 2008, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 167 del 12 luglio 2008, di recepimento della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 2 dicembre 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 21 dicembre 1994, di attuazione della direttiva 91/226/CEE del Consiglio relativa ai dispositivi antispruzzi di alcuni veicoli a motore e dei loro rimorchi;

Visto la direttiva 2010/19/UE della Commissione del 9 marzo 2010, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea n. L 72 del 20 marzo 2010, che modifica, al fine dell'adattamento al progresso tecnico nel settore dei dispositivi antispruzzi di talune categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi, la direttiva 91/226/CEE del Consiglio e la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

Decreta:
(Testo rilevante ai fini dello Spazio Economico Europeo)

Art. 1.

1. Il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 2 dicembre 1994, di attuazione della direttiva 91/226/CEE, è modificato come segue:

a) nell'art. 2, comma 2, il secondo periodo è soppresso;

b) l'art. 5 è sostituito dal seguente:

«Art. 5. – 1. Fanno a tutti gli effetti parte integrante del presente decreto i seguenti allegati:

a) ALLEGATO I: Definizioni;

b) ALLEGATO II: Prescrizioni relative all'omologazione CE dei dispositivi antispruzzi.

Appendice 1: Prova sui dispositivi antispruzzi del tipo assorbitore di energia

Appendice 2: Prova sui dispositivi antispruzzi del tipo separatori aria /acqua

Appendice 3: Scheda informativa riguardante l'omologazione CE dei componenti

Appendice 4: Modello di scheda di omologazione CE;

c) ALLEGATO III: Prescrizioni relative all'omologazione CE di un veicolo per quanto concerne l'installazione dei sistemi antispruzzi.

Appendice 1: Scheda informativa riguardante l'omologazione CE di un veicolo

Appendice 2: Modello di scheda di omologazione CE di un veicolo;

d) ALLEGATO IV:

Conformità della produzione

Cessazione della produzione;

e) ALLEGATO V: Figure 1 – 9»;

c) gli allegati I, II e III sono modificati conformemente all'allegato I del presente decreto;

d) l'allegato privo di numero intitolato «Figure» è sostituito dall'allegato II del presente decreto.

Art. 2.

1. Nell'allegato IV e nell'allegato XI, appendici 2 e 4, del decreto del Ministro dei trasporti 28 aprile 2008, di recepimento della direttiva 2007/46/CE, la voce 43 è sostituita dalla seguente:

<<43	Dispositivi antispruzzi	Direttiva 91/226/CEE	GU L 103 del 23.4.1991, pag. 5.				X	X	X	X	X	X	X>>

Art. 3.

1. A decorrere dal 9 aprile 2011 non è consentito, per motivi concernenti i dispositivi antispruzzi, rifiutare l'omologazione CE e nazionale ad un veicolo ed a un componente conformi alle prescrizioni del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 2 dicembre 1994 come modificato dal presente decreto.

2. A decorrere dal 9 aprile 2011 non è consentito, per motivi concernenti i dispositivi antispruzzi, rilasciare l'omologazione CE e nazionale ad un veicolo ed a un componente non conformi alle prescrizioni del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 2 dicembre 1994 come modificato dal presente decreto.

3. Con riguardo alle domande di omologazione CE di un veicolo completo a norma del decreto del Ministro dei trasporti 28 aprile 2008, i tipi di veicoli per i quali è stata rilasciata un'omologazione CE o nazionale comprendente i dispositivi antispruzzi non sono tenuti a rispettare le prescrizioni in merito a tali dispositivi contenute nel decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 2 dicembre 1994 come modificato dal presente decreto.

Art. 4.

1. Gli allegati I e II al presente decreto ne costituiscono parte integrante.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 luglio 2010

Il Ministro: MATTEOLI

Registrato alla Corte dei conti l'8 ottobre 2010

Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 9, foglio n. 321

ALLEGATO *I*

Gli allegati I, II e III del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 2 dicembre 1994, di attuazione della direttiva 91/226/CEE, sono modificati come segue:

1. L'allegato I è così modificato:

(a) I punti 9., 10. e 11. sono sostituiti dai seguenti:

"9. *Asse sollevabile*

L'asse quale è definito al punto 2.15. dell'allegato I della direttiva 97/27/CE.

10. *Veicolo a vuoto*

Il veicolo in ordine di marcia quale è definito al punto 2.6. dell'allegato I della direttiva 2007/46/CE.

11. *Battistrada*

La parte del pneumatico quale è definita al punto 2.8. dell'allegato II della direttiva 92/23/CEE."

(b) Sono aggiunti i seguenti punti 13., 14. e 15.:

"13. *Veicolo trattore per semirimorchi*

Il veicolo trattore quale è definito al punto 2.1.1.2.2. dell'allegato I della direttiva 97/27/CE.

14. *Massa massima a carico tecnicamente ammissibile*

La massa massima del veicolo quale è definita al punto 2.6. dell'allegato I della direttiva 97/27/CE.

15. *Tipo di veicolo*

I veicoli completi, incompleti o completati identici, per quanto concerne i dispositivi antispruzzi, con riguardo ai seguenti aspetti:

- tipo di dispositivo antispruzzi (installato sul veicolo),
- designazione del tipo di dispositivo antispruzzi stabilita dal costruttore."

2. L'allegato II è così modificato:

(a) I punti da 2. a 3.4.3. sono sostituiti dai seguenti:

"2. Domanda di omologazione CE di component

2.1. A norma dell'articolo 7 della direttiva 2007/46/CE, la domanda di omologazione CE di un tipo di dispositivo antispruzzi è presentata dal costruttore.

2.2. Il modello della scheda informativa figura nell'appendice 3.

2.3. Al servizio tecnico incaricato delle prove di omologazione vengono presentati:

quattro campioni: tre dei quali per le prove e un quarto da conservare a cura del laboratorio per eventuali controlli successivi. Il laboratorio può richiedere altri campioni.

2.4. Marcature

Ciascun campione deve recare in modo indelebile e chiaramente leggibile il marchio di fabbrica o la denominazione commerciale e l'indicazione del tipo e deve essere provvisto dello spazio sufficiente per l'apposizione del marchio di omologazione CE di componenti.

3. Rilascio dell'omologazione CE di component

3.1. In caso di ottemperanza alle pertinenti prescrizioni, l'omologazione CE viene rilasciata a norma dell'articolo 10 della direttiva 2007/46/CE.

3.2. Il modello della scheda di omologazione CE figura nell'appendice 4.

3.3. A ciascun tipo omologato di dispositivo antispruzzi viene assegnato un numero di omologazione conformemente all'allegato VII della direttiva 2007/46/CE. Uno Stato membro non può assegnare lo stesso numero a un altro tipo di dispositivo antispruzzi.

3.4. Ogni dispositivo antispruzzi conforme ad un tipo omologato in applicazione della presente direttiva reca un marchio di omologazione CE di componenti. Tale marchio deve essere apposto sul dispositivo in modo indelebile e ben leggibile anche quando il dispositivo è montato sul veicolo.

3.5. Al marchio di omologazione va aggiunto il simbolo "A" per i dispositivi del tipo ad assorbimento di energia o "S" per quelli del tipo a separatore aria/acqua conformemente al punto 1.3. dell'appendice dell'allegato VII della direttiva 2007/46/CE."

(b) Le appendici 1 - 4 sono sostituite dalle seguenti:

"Appendice 1

Prova sui dispositivi antispruzzi del tipo ad assorbitore d'energia

1. *Principio*

Scopo della presente prova è quello di quantificare la capacità di un dispositivo di trattenere l'acqua indirizzatagli contro con una serie di getti. L'apparecchio di prova è concepito in modo da riprodurre le condizioni di funzionamento del dispositivo montato su un veicolo con riferimento al volume ed alla velocità dell'acqua sollevata dal battistrada.

2. *Apparecchiatura*

Per una descrizione dell'apparecchiatura per la prova si rinvia alla figura 8 dell'allegato V.

3. *Condizioni di prova*

3.1. Le prove devono essere effettuate in una stanza chiusa in condizioni di aria ferma.

3.2. La temperatura ambiente e la temperatura dei campioni deve essere pari a 21 (± 3)°C.

3.3. Va utilizzata acqua deionizzata.

3.4. I campioni devono essere inumiditi prima di ogni prova.

4. *Procedura*

4.1 Fissare un campione del dispositivo da collaudare largo 500 (+0/-5) mm e alto 750 mm sul supporto verticale dell'apparecchiatura per la prova, assicurandosi che il campione sia collocato entro i limiti del collettore e che non vi sia alcun ostacolo che possa deviare l'acqua, sia prima che dopo l'impatto.

4.2 Regolare la portata dell'acqua a 0,675 (+/-0,01) l/s e dirigerne un minimo di 90 l e un massimo di 120 l sul campione da una distanza, misurata orizzontalmente, di 500 (+/-2) mm (figura 8 dell'allegato V).

4.3. Far colare l'acqua dal campione nel collettore. Calcolare la percentuale di acqua raccolta rispetto alla quantità di acqua spruzzata.

4.4. Effettuare per cinque volte la prova sul campione conformemente ai punti 4.2. e 4.3. Calcolare la percentuale media della serie di cinque prove.

5. *Risultati*

5.1. La percentuale media di cui al punto 4.4. deve essere pari o superiore al 70%.

5.2 Se nella serie di cinque prove la percentuale più alta e quella più bassa dell'acqua raccolta differiscono dalla percentuale media di più del 5%, la serie di cinque prove deve essere ripetuta.

L'omologazione è rifiutata se nella seconda serie di cinque prove tali valori estremi si discostano nuovamente di oltre il 5% rispetto alla percentuale media e se il valore più basso non soddisfa il requisito di cui al punto 5.1.

5.3. Verificare se il posizionamento verticale del dispositivo influisce sui risultati ottenuti. In caso affermativo, la procedura descritta dal punto 4.1. al punto 4.4. deve essere ripetuta nelle posizioni nelle quali si rilevano la maggiore e la minore percentuale di acqua raccolta; rimangono d'applicazione le prescrizioni di cui al punto 5.2.

Si utilizza quindi la media dei singoli risultati per ottenere la percentuale media. Questa deve essere pari o superiore al 70%.

Appendice 2

Prova sui dispositivi antispruzzi del tipo separatori aria/acqua

1. *Principio*

Questa prova ha lo scopo di determinare l'efficacia di un materiale poroso destinato a trattenere l'acqua con cui è stato irrorato mediante un polverizzatore a pressione aria/acqua.

L'attrezzatura utilizzata per la prova deve simulare le condizioni cui sarebbe sottoposto il materiale, per quanto concerne volume e velocità degli spruzzi d'acqua prodotti dai pneumatici, se fosse montato su un veicolo.

2. *Apparecchiatura*

Per una descrizione dell'apparecchiatura per la prova si rinvia alla figura 9 dell'allegato V.

3. *Condizioni di prova*

3.1. Le prove devono essere effettuate in una stanza chiusa in condizioni di aria ferma.

3.2. La temperatura ambiente e la temperatura dei campioni deve essere pari a 21 (± 3)°C.

3.3. Deve essere utilizzata acqua deionizzata.

3.4. I campioni devono essere inumiditi prima di ogni prova.

4. *Procedura*

4.1 Fissare verticalmente nell'apparecchiatura di prova un campione di 305 × 100 mm, verificare che non esista uno spazio vuoto fra il campione e la piastra superiore ricurva e che il collettore sia posizionato correttamente. Riempire il serbatoio del polverizzatore con 1 ± 0,005 litri d'acqua e collocarlo come indicato nella figura.

4.2 Il polverizzatore deve essere regolato nel modo seguente:

pressione (pressione del polverizzatore): 5 bar + 10%/-0%,

flusso: 1 litro/minuto ± 5 secondi,

polverizzazione: circolare, 50 ± 5 mm di diametro a 200 ± 5 mm dal campione; ugello di 5 ± 0,1 mm di diametro.

4.3. Polverizzare fino a quando non vi sia più nebulizzazione di acqua ed annotare il tempo impiegato. Lasciare che l'acqua scorra dal campione nel collettore per 60 secondi e misurare il volume di acqua raccolta. Misurare la quantità di acqua restante nel serbatoio del polverizzatore. Calcolare la percentuale del volume di acqua raccolta rispetto al volume di acqua polverizzata.

4.4. Effettuare per cinque volte la prova e calcolare la percentuale media della quantità raccolta. Controllare prima di ogni prova che il collettore, il serbatoio del polverizzatore e il recipiente di misura siano asciutti.

5. *Risultati*

5.1. La percentuale media di cui al punto 4.4. deve essere pari o superiore all'85%.

5.2 Se nella serie di cinque prove la percentuale più alta e quella più bassa dell'acqua raccolta differiscono dalla percentuale media di più del 5%, la serie di cinque prove deve essere ripetuta. L'omologazione è rifiutata se nella seconda serie di cinque prove tali valori estremi si discostano nuovamente di oltre il 5% rispetto alla percentuale media e se il valore più basso non soddisfa il requisito di cui al punto 5.1.

5.3. Quando il posizionamento verticale del dispositivo influisce sui risultati ottenuti, la procedura descritta dal punto 4.1. al punto 4.4. deve essere ripetuta nelle posizioni nelle quali si rilevano la maggiore e la minore percentuale di acqua raccolta; rimangono d'applicazione le prescrizioni di cui al punto 5.2.

Le prescrizioni di cui al punto 5.1. rimangono d'applicazione per l'indicazione dei risultati di ciascuna prova.

Appendice 3

Scheda informativa n. … riguardante l'omologazione CE di dispositivi antispruzzi (direttiva 91/226/CEE)

Se del caso, le seguenti informazioni devono essere fornite in triplice copia e includere un indice del contenuto. Gli eventuali disegni devono essere forniti in scala adeguata e con sufficienti dettagli in formato A4 o in fogli piegati in detto formato. Le eventuali fotografie devono essere sufficientemente particolareggiate.

Nel caso in cui sistemi, componenti o entità tecniche comprendano funzioni controllate elettronicamente, vanno fornite informazioni sul loro funzionamento.

0. DATI GENERALI

0.1. Marca (denominazione commerciale del costruttore):

0.2. Tipo:

0.5. Nome e indirizzo del costruttore:

0.7. Per componenti ed entità tecniche, ubicazione e modalità di apposizione del marchio di omologazione CE:

0.8. Indirizzo dello stabilimento o degli stabilimenti di montaggio:

1. DESCRIZIONE DEL DISPOSITIVO

1.1. Descrizione tecnica del dispositivo antispruzzi precisandone il principio fisico di funzionamento e la pertinente prova cui deve essere sottoposto:

1.2. Materiali impiegati:

1.3. Disegni sufficientemente particolareggiati e in una scala idonea a consentirne l'identificazione. Il disegno deve indicare lo spazio destinato all'apposizione del marchio di omologazione CE:

Data

Firma

Appendice 4

MODELLO

(Formato massimo: A4 (210 x 297 mm))

SCHEDA DI OMOLOGAZIONE CE

Timbro dell'autorità di omologazione

Comunicazione riguardante:

- l'omologazione CE

- l'estensione dell'omologazione CE
- il rifiuto dell'omologazione CE
- la revoca dell'omologazione CE

di un tipo di veicolo/componente/entità tecnica[1] con riferimento alla direttiva 91/226/CEE, modificata da ultimo dalla direttiva . . /. . ./CE.

Numero di omologazione:

Motivo dell'estensione:

SEZIONE I

0.1. Marca (denominazione commerciale del costruttore):

0.2. Tipo:

0.3. Mezzi di identificazione del tipo, se marcati sul veicolo/componente/entità tecnica[1][2]:

0.3.1. Ubicazione della marcatura:

0.4. Categoria del veicolo[3]:

0.5. Nome e indirizzo del costruttore:

0.7. Per componenti ed entità tecniche, ubicazione e modalità di apposizione del marchio di omologazione CE:

0.8. Indirizzo dello stabilimento o degli stabilimenti di montaggio:

SEZIONE II

1. Altre informazioni (se del caso): cfr. addendum
2. Servizio tecnico incaricato dell'esecuzione delle prove:
3. Data del verbale di prova:
4. Numero del verbale di prova:
5. Eventuali osservazioni: cfr. addendum
6. Luogo:
7. Data:
8. Firma:
9. È allegato l'indice del fascicolo informativo depositato presso l'autorità competente, del quale si può richiedere copia.

Addendum

alla scheda di omologazione CE n. … riguardante l'omologazione di dispositivi antispruzzi con riferimento alla direttiva 91/226/CEE, modificata da ultimo dalla direttiva .../.../CE

1. Altre informazioni:

1.1. Principio di funzionamento del dispositivo: ad assorbimento di energia/separatore aria/acqua(1):

1.2. Caratteristiche dei dispositivi antispruzzi (breve descrizione, marchio di fabbrica o denominazione, numero o numeri):

5. Eventuali osservazioni:

Note:

(1) Cancellare le diciture inutili.

(2) Se i mezzi di identificazione del tipo contengono dei caratteri che non interessano la descrizione del tipo di veicolo, componente o entità tecnica di cui alla presente scheda di omologazione, detti caratteri sono rappresentati dal simbolo: "?" (esempio: ABC??123??).

(3) Definita nell'allegato II A della direttiva 2007/46/CE."

3. L'allegato III è così modificato:

(a) I punti 0.1. e 0.2. sono sostituiti dai seguenti:

"CAMPO DI APPLICAZIONE

0.1. I veicoli delle categorie N e O, ad eccezione dei veicoli fuoristrada quali sono definiti nell'allegato II della direttiva 2007/46/CE, sono muniti, in fase di fabbricazione o successivamente, di sistemi antispruzzi in modo da rispettare le prescrizioni del presente allegato. Per i veicoli telaio-cabina tali prescrizioni possono essere applicate unicamente alle ruote coperte dalla cabina.

Su richiesta del costruttore, per i veicoli delle categorie N_1 e N_2 con massa massima a carico ammissibile non superiore a 7,5 tonnellate, le prescrizioni della direttiva 78/549/CEE(*) possono essere applicate in alternativa alle prescrizioni della presente direttiva.

0.2. Le prescrizioni di cui al presente allegato relative ai dispositivi antispruzzi definiti al punto 4. dell'allegato I non sono obbligatorie per i veicoli delle categorie N, O_1 e O_2 con massa massima a carico ammissibile non superiore a 7,5 tonnellate, i veicoli telaio-cabina, i veicoli non carrozzati, né i veicoli per i quali la presenza di dispositivi antispruzzi sarebbe incompatibile con il loro impiego. Tuttavia, se tali dispositivi sono montati sui suddetti veicoli, debbono essere conformi alle prescrizioni della presente direttiva.

(*) GU L 168 del 26.6.1978, pag. 45."

(b) Il punto 4. è sostituito dal seguente:

"**4. Posizione del bordo esterno**

La distanza «c» tra il piano longitudinale tangente al lato esterno del pneumatico, escluso un eventuale rigonfiamento del pneumatico a contatto con il suolo, e lo spigolo interno del bordo non deve superare i 100 mm (figure 1a e 1b dell'allegato V)."

(c) I punti 4.1. e 4.2. sono soppressi.

(d) Il punto 7.1.1. è sostituito dal seguente:

"7.1.1. I parafanghi devono coprire la zona immediatamente superiore, anteriore e posteriore del pneumatico o dei pneumatici, nel modo seguente:

a) nel caso di un asse singolo o di assi multipli, l'estremità anteriore C deve estendersi sino ad una linea O-Z che formi con l'orizzontale un angolo θ non superiore a 45°.

L'estremità posteriore (figura 2 dell'allegato V) deve estendersi verso il basso in modo da rimanere al massimo a 100 mm al di sopra della linea orizzontale passante per il centro della ruota;

b) nel caso di assi multipli l'angolo θ si riferisce esclusivamente all'asse anteriore e la prescrizione relativa all'altezza dell'estremità posteriore si applica unicamente all'asse posteriore;

c) la larghezza totale «q» (figura 1a dell'allegato V) del parafango deve essere almeno sufficiente a coprire la larghezza «b» del pneumatico o l'intera larghezza «t» di due pneumatici nel caso di ruote gemelle, tenendo conto delle condizioni estreme dell'unità pneumatico/ruota specificate dal costruttore. Le dimensioni «b» e «t» sono misurate all'altezza del mozzo, senza tener conto di eventuali iscrizioni, nervature, cordoni di protezione, ecc., sui fianchi dei pneumatici."

(e) Il punto 7.1.3. è sostituito dal seguente:

"7.1.3. Se i parafanghi sono costituiti da più elementi, questi, quando sono montati, non devono presentare alcuna apertura che consenta l'eventuale fuoriuscita di spruzzi quando il veicolo è in movimento. Tale prescrizione si considera soddisfatta se, sia che il veicolo sia carico o scarico, qualsiasi getto radiale che fuoriesca dal centro della ruota sull'intera larghezza del battistrada del pneumatico ed entro lo spazio coperto dal parafango colpisce sempre una parte del dispositivo antispruzzi."

(f) I punti 7.2.1., 7.2.2. e 7.2.3. sono sostituiti dai seguenti:

"7.2.1. Nel caso di assi singoli l'estremità inferiore del bordo esterno non può essere posizionata ad una distanza, e con un raggio misurato dal

centro del pneumatico, inferiore ai valori che seguono, tranne alle estremità più basse che possono essere arrotondate (figura 2 dell'allegato V):

sospensione pneumatica:

a) assi muniti di ruote sterzanti o autosterzanti:
a partire dal profilo anteriore (verso la parte anteriore del veicolo) (estremità C)
sino al profilo posteriore (verso il retro del veicolo) (estremità A)

b) assi muniti di ruote non sterzanti:
a partire dal profilo anteriore (estremità C)
sino al profilo posteriore (estremità A) } $R_v \leq 1{,}25$ R

Sospensione meccanica:

a) caso generale } $R_v \leq 1{,}8$ R

b) ruote non sterzanti per veicoli con massa a pieno carico tecnicamente ammissibile superiore a 7,5 t } $R_v \leq 1{,}5$ R

in cui R è il raggio del pneumatico montato sul veicolo ed Rv la distanza radiale a cui si trova il profilo inferiore del bordo esterno.

7.2.2. Nel caso di assi multipli le prescrizioni di cui al punto 7.2.1. non si applicano tra i piani trasversali verticali passanti per il centro del primo e dell'ultimo asse in cui il bordo esterno potrebbe essere diritto per garantire la continuità del dispositivo antispruzzi (figura 4 dell'allegato V).

7.2.3. La distanza tra l'estremità superiore e l'estremità inferiore del dispositivo antispruzzi (parafanghi e bordo esterno) misurata in qualunque sezione perpendicolare al parafango (cfr. figure 1b e 2 dell'allegato V) deve estendersi per non meno di 45 mm a tutti i punti al di là di una linea verticale passante attraverso il centro della ruota o della prima ruota nel caso di assi multipli. Tale misura può essere gradualmente ridotta davanti a questa linea."

(g) Sono inseriti i seguenti punti 7.2.5. e 7.2.6.:

"7.2.5. Le prescrizioni di cui ai punti 7.2.3. e 7.2.4. possono non essere rispettate puntualmente allorché il bordo è costituito da diversi elementi aventi un movimento relativo.

7.2.6. Le motrici (trattori per semirimorchio) a telaio ribassato a carico (definito al punto 6.20 della norma ISO 612 del 1978), quelle cioè che possono presentare un'altezza del perno di aggancio rispetto al suolo inferiore o uguale a 1100 mm, possono essere concepite in modo da derogare alle prescrizioni di cui ai punti 7.1.1., lettera a), 7.1.3. e 7.2.4. In questo modo i parafanghi e i bordi esterni potranno non ricoprire la zona situata immediatamente sopra i pneumatici degli assi posteriori, quando queste motrici sono agganciate a un semirimorchio, al fine di evitare la distruzione del sistema antispruzzi. Tuttavia, i parafanghi e i bordi esterni di questi veicoli devono soddisfare le prescrizioni di cui ai precedenti punti nei settori situati oltre 60° dalla linea verticale passante per il centro della ruota, davanti e dietro questi pneumatici.

I suddetti veicoli devono essere pertanto concepiti in modo da soddisfare le prescrizioni di cui al primo comma nel momento in cui circolano senza semirimorchio.

Per poter ottemperare alle prescrizioni di cui sopra, i parafanghi e i bordi esterni possono, per esempio, comportare una parte amovibile."

(h) Il punto 7.3.1. è sostituito dal seguente:

"7.3.1. La larghezza dei paraspruzzi deve essere conforme a quanto previsto per «q» al punto 7.1.1., lettera c), tranne quando il paraspruzzi sia collocato internamente al parafango, nel qual caso deve essere almeno uguale alla larghezza del battistrada del pneumatico.

La larghezza della parte del paraspruzzi posta al di sotto del parafango deve soddisfare la condizione stabilita nel presente punto con una tolleranza di 10 mm su ciascun lato."

(i) Il punto 7.3.3. è sostituito dal seguente:

"7.3.3. L'altezza massima dell'orlo inferiore non deve superare i 200 mm (figura 3 dell'allegato V).

Questa distanza è aumentata a 300 mm per l'asse posteriore quando la distanza radiale del profilo inferiore del bordo esterno, Rv, non supera la lunghezza del raggio dei pneumatici montati sulle ruote dell'asse considerato.

L'altezza massima dell'orlo inferiore del paraspruzzi rispetto al suolo può essere elevata fino a 300 mm se il costruttore lo giudica tecnicamente appropriato rispetto alle caratteristiche della sospensione."

(j) Al punto 7.3.5. il riferimento alla "figura 4b)" è sostituito dal riferimento alla "figura 4 dell'allegato V".

(k) Il punto 9.3.2.1. è sostituito dal seguente:

"9.3.2.1. L'estremità inferiore del dispositivo antispruzzi non deve distare da terra più di 200 mm.

L'altezza massima dell'orlo inferiore del paraspruzzi rispetto al suolo può essere elevata fino a 300 mm se il costruttore lo giudica tecnicamente appropriato rispetto alle caratteristiche della sospensione."

(l) È aggiunto il seguente punto 10.:

"10. Nel caso di assi multipli, il sistema antispruzzi di un asse che non è quello più arretrato del gruppo può non ricoprire l'intera larghezza del battistrada del pneumatico quando c'è la possibilità d'interferenza tra il sistema antispruzzi e la struttura degli assi o della sospensione o del carrello."

m) L'appendice è soppressa.

n) Sono aggiunte le seguenti appendici 1 e 2:

"*Appendice 1*

SCHEDA INFORMATIVA N. .... RIGUARDANTE L'OMOLOGAZIONE CE DI UN VEICOLO PER QUANTO CONCERNE L'INSTALLAZIONE DEI SISTEMI ANTISPRUZZI (DIRETTIVA 91/226/CEE MODIFICATA DA ULTIMO DALLA DIRETTIVA ../../CE)[*]

(Per le note esplicative si rinvia all'allegato I della direttiva 2007/46/CE)

Se del caso, le seguenti informazioni devono essere fornite in triplice copia e includere un indice del contenuto. Gli eventuali disegni devono essere forniti in scala adeguata e con sufficienti dettagli in formato A4 o in fogli piegati in detto formato. Le eventuali fotografie devono essere sufficientemente particolareggiate.

Nel caso in cui sistemi, componenti o entità tecniche comprendano funzioni controllate elettronicamente, vanno fornite informazioni sul loro funzionamento.

0. DATI GENERALI

0.1 Marca (denominazione commerciale del costruttore):

0.2. Tipo:

0.2.1. Nomi commerciali (se disponibili):

0.3. Mezzi di identificazione del tipo, se marcati sul veicolo[b]:

0.3.1. Ubicazione della marcatura:

0.4. Categoria del veicolo[c]:

0.5. Nome e indirizzo del costruttore:

0.8. Indirizzo dello stabilimento o degli stabilimenti di montaggio:

1. CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE GENERALI DEL VEICOLO

1.1. Fotografie e/o disegni di un veicolo rappresentativo:

1.3. Numero di assi e di ruote:

1.3.1. Numero e posizione degli assi a ruote gemelle:

1.3.2. Numero e posizione degli assi sterzanti:

2. MASSE E DIMENSIONI[f][g]

(in kg e mm) (riferirsi eventualmente ai disegni)

2.1. Interasse o interassi (a pieno carico)[g][1]:

2.6. Massa in ordine di marcia (massima e minima per ogni variante)
Massa del veicolo carrozzato in ordine di marcia e con dispositivo di traino, se fornito dal costruttore e se il veicolo è un trattore di categoria diversa dalla categoria M_1, oppure massa del telaio o del telaio cabinato, senza carrozzeria e/o dispositivo di traino se il costruttore non li fornisce (compresi liquidi, attrezzi, ruota di scorta, se fornita, conducente e accompagnatore per gli autobus di linea e gran turismo muniti dell'apposito sedile)[h] (massima e minima per ogni variante):

2.6.1 Distribuzione di tale massa tra gli assi e, nel caso di un semirimorchio o di un rimorchio ad asse centrale, carico gravante sul punto di aggancio (massima e minima per ogni variante):

2.8. Massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile dichiarata dal costruttore[i][3]:

9. CARROZZERIA

9.20. Dispositivo antispruzzo

9.20.0. Presenza: sì/no/incompleto[1]

9.20.1. Breve descrizione del veicolo per quanto riguarda il dispositivo antispruzzi e i suoi elementi:

9.20.2. Disegni dettagliati del dispositivo antispruzzi e del suo posizionamento sul veicolo, con indicazione delle dimensioni di cui alle figure dell'allegato V della direttiva 91/226/CEE, tenendo conto delle combinazioni estreme pneumatico/ruota:

9.20.3. Numero o numeri di omologazione dell'eventuale dispositivo o degli eventuali dispositivi antispruzzi:

Data e numero di pratica

* Per i veicoli delle categorie N1 e N2 con massa massima a carico ammissibile non superiore a 7,5 tonnellate, in virtù della deroga di cui al punto 0.1. dell'allegato III della presente direttiva può essere utilizzata la scheda informativa di cui all'allegato II della direttiva 78/549/CEE.

Appendice 2

MODELLO
(Formato massimo: A4 (210 x 297 mm))

SCHEDA DI OMOLOGAZIONE CE

Timbro dell'autorità di omologazione

Comunicazione riguardante:

- l'omologazione CE[(1)]
- l'estensione dell'omologazione CE[(1)]
- il rifiuto dell'omologazione CE[(1)]
- la revoca dell'omologazione CE[(1)]

di un tipo di veicolo/componente/entità tecnica con riferimento alla direttiva 91/226/CEE, modificata da ultimo dalla direttiva . . /. . ./CE[(1)].

Numero di omologazione:

Motivo dell'estensione:

SEZIONE I

0.1. Marca (denominazione commerciale del costruttore):

0.2. Tipo:

0.3. Mezzi di identificazione del tipo, se marcati sul veicolo/componente/entità tecnica[(1)(2)]:

0.3.1. Ubicazione della marcatura:

0.4. Categoria del veicolo[(2)(3)]:

0.5. Nome e indirizzo del costruttore:

0.7. Per componenti ed entità tecniche, ubicazione e modalità di apposizione del marchio di omologazione CE:

0.8. Indirizzo dello stabilimento o degli stabilimenti di montaggio:

SEZIONE II

1. Altre informazioni (se del caso): cfr. addendum

2. Servizio tecnico incaricato dell'esecuzione delle prove:

3. Data del verbale di prova:

4. Numero del verbale di prova:

5. Eventuali osservazioni: cfr. addendum

6. Luogo:

7. Data:

8. Firma:

9. È allegato l'indice del fascicolo informativo depositato presso l'autorità competente, del quale si può richiedere copia.

Note:

(1) Cancellare le diciture inutili.

(2) Se i mezzi di identificazione del tipo contengono dei caratteri che non interessano la descrizione del tipo di veicolo, componente o entità tecnica di cui alla presente scheda di omologazione, detti caratteri sono rappresentati dal simbolo: "?" (esempio: ABC??123??).

(3) Definita nell'allegato II A della direttiva 2007/46/CE.

Addendum

ALLA SCHEDA DI OMOLOGAZIONE CE N.
RIGUARDANTE L'OMOLOGAZIONE DI UN VEICOLO
CON RIFERIMENTO ALLA DIRETTIVA 91/226/CEE
MODIFICATA DA ULTIMO DALLA DIRETTIVA .../.../CE

1. Altre informazioni:

1.1. Caratteristiche dei dispositivi antispruzzi (tipo, breve descrizione, marchio di fabbrica o denominazione e numeri di omologazione dei componenti):

5. Eventuali osservazioni:"

ALLEGATO *II*

L'allegato privo di numero, intitolato <Figure>, del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 2 dicembre 1994, di attuazione della direttiva 91/226/CEE, assume il numero V ed è sostituito dal seguente:

"ALLEGATO V

FIGURE

Figura 1a

Larghezza «q» del parafango «a» e posizione del bordo laterale «j»

Nota - I numeri si riferiscono ai corrispondenti punti dell'allegato III.

Figura 1b

Esempio di misurazione del bordo esterno

Figura 2

Dimensioni del parafango e del bordo esterno

Nota

1. I numeri indicati si riferiscono ai corrispondenti punti dell'allegato III.
2. T: estensione del parafango.

Figura 3

Posizione del parafango e del paraspruzzi

Nota - I numeri indicati si riferiscono ai corrispondenti punti dell'allegato III.

Figura 4

Schema di installazione di un sistema antispruzzi (parafango, paraspruzzi, bordo esterno) munito di dispositivi antispruzzi (assorbitori di energia) per assi multipli

Figura 5

Schema di installazione di un sistema antispruzzi munito di dispositivi antispruzzi (assorbitori di energia) per assi muniti di ruote non sterzanti o autosterzanti

(Allegato III, punti 6.2. e 8.)

a) Assi multipli in cui la distanza tra i pneumatici è inferiore a 250 mm

b) Assi semplici o assi multipli in cui la distanza tra i pneumatici non è inferiore a 250 mm

Figura 6

Schema di installazione di un sistema antispruzzi munito di dispositivi antispruzzi (separatori aria/acqua) per assi muniti di ruote sterzanti o autosterzanti o non sterzanti

Nota

1. I numeri si riferiscono ai corrispondenti punti dell'allegato III.
2. T: estensione del parafango.

Figura 7

Schema di installazione di un sistema antispruzzi munito di dispositivi antispruzzi (parafanghi, paraspruzzi, bordi esterni) per assi multipli in cui la distanza tra i pneumatici non è superiore a 300 mm

d ≥ 250; paraspruzzi necessario

Nota

1. I numeri si riferiscono ai corrispondenti punti dell'allegato III.
2. T: estensione del parafango.

Figura 8

Apparecchiatura di prova per dispositivi antispruzzi assorbitori di energia

(Allegato II, Appendice 1)

Nota

A = Acqua alimentata dalla pompa

B = Flusso verso il serbatoio del collettore

C = Collettore con le seguenti dimensioni interne: lunghezza 500 (+5/-0) mm, larghezza 75 (+2/-0) mm

D = Tubo in acciaio inossidabile con diametro esterno di 54 mm, spessore della parete 1,2 (+/- 0,12) mm, ruvidezza della superficie interna ed esterna Ra compresa tra 0,4 e 0,8 μm

E = 12 fori cilindrici forati radialmente con bordi regolari privi di bavature, il cui diametro, misurato all'interno e all'esterno del tubo, è di 1,68 (+ 0,010/-0) mm

F = Campione per la prova di 500 (+0/-5) mm di larghezza

G = piastra piatta rigida

Tutte le dimensioni lineari sono espresse in millimetri.

Figura 9

Apparecchiatura di prova per dispositivi antispruzzi separatori aria/acqua

(Allegato II, Appendice 2)

10A13747

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 9 settembre 2010.

Annullamento del decreto 30 giugno 2010, relativo allo scioglimento e conseguente cancellazione dal registro delle imprese, della società cooperativa «International Società Cooperativa», in Bologna.

IL DIRIGENTE
DELLA DIVISIONE IV DELLA DIREZIONE GENERALE PER LE PMI
E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 2545-*septiesdecies*, del codice civile;

Visto il parere della commissione centrale per le cooperative del 15 maggio 2003;

Visto il decreto del direttore generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi del 12 ottobre 2009 prot. n. 0113447 di delega di firma al dirigente della divisione IV;

Visto il decreto dirigenziale n. 014/sc/2010 del 30 giugno 2010 del Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi - Divisione IV con cui si dispone lo scioglimento ai sensi dell'art. 2545-septisdecie del codice civile e la conseguente cancellazione dal registro delle imprese della società cooperativa «International Società Cooperativa» con sede in Bologna, codice fiscale n. 02885031209;

Tenuto conto che la cooperativa di cui sopra si è costituita in data 22 ottobre 2008, e che il verbale di revisione datato 30 luglio 2009 non poteva proporre lo scioglimento per mancato deposito del bilancio per due anni consecutivi in quanto tale periodo non è nemmeno trascorso a far data dalla costituzione della società;

Considerato inoltre che in data 1º marzo 2010 è avvenuto il deposito del bilancio del 2008;

Considerato:

che i presupposti per l'applicazione dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c. non si sono mai verificati e che pertanto lo scioglimento della società in parole è da considerarsi frutto di errore materiale;

che la società cooperativa è in attività;

Ritenuto:

di dover provvedere all'annullamento del decreto dirigenziale di cui sopra per la parte inerente lo scioglimento senza nomina di commissario liquidatore e la conseguente cancellazione dal registro delle imprese della cooperativa sopra citata, visto che il provvedimento risulta contenere vizi di legittimità successivamente emersi;

che risulta dimostrato l'interesse pubblico concreto ed attuale all'eliminazione del provvedimento;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto dirigenziale n. 014/sc/2010 del 30 giugno 2010 emesso dal Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi - Divisione IV - è annullato nella parte in cui dispone lo scioglimento e la conseguente cancellazione dal registro delle imprese della società cooperativa «International Società Cooperativa», con sede in Bologna, codice fiscale n. 02885031209, costituita in data 22 ottobre 2008, per le motivazioni indicate in premessa.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 settembre 2010

Il dirigente: DI NAPOLI

10A13927

DECRETO 16 settembre 2010.

Liquidazione coatta amministrativa della «Euroservizi società cooperativa», in Guidonia Montecelio e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione ordinaria in data 30 ottobre 2008 e dei successivi accertamenti in data 21 aprile 2009 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Viste le risultanze degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il registro delle imprese;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa Euroservizi Società cooperativa, con sede in Guidonia Montecelio (Roma) (codice fiscale 06261341009) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c. e l'avv. Simone Stefanelli, nato a Roma il 23 giugno 1976 domiciliato in Roma, Via Antonio Bertoloni, n. 55, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 16 settembre 2010

Il Ministro, ad interim*:* BERLUSCONI

10A14013

DECRETO 16 settembre 2010.

Liquidazione coatta amministrativa della «Ovidio cooperativa sociale a responsabilità limitata», in San Felice Circeo e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione ordinaria in data 18 dicembre 2009 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Viste le risultanze degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il registro delle imprese;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società Ovidio Cooperativa sociale a responsabilità limitata, in liquidazione, con sede in San Felice Circeo (Latina) (codice fiscale 01780440598) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c. e l'Avv. Gianpaolo Antonio Lacopo, nato a Roma il 21 dicembre 1969 domiciliato in Roma, Via di Villa Pepoli, n. 4, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 16 settembre 2010

Il Ministro, ad interim*:* BERLUSCONI

10A14014

DECRETO 16 settembre 2010.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Habitat lavoro società cooperativa sociale», in Colle Sannita.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto ministeriale 4 marzo 2010, n. 27/2010 con il quale la Cooperativa Habitat Lavoro Società cooperativa sociale, con sede in Colle Sannita (Benevento) è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il rag. Silvio Pedata ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota in data 29 aprile 2010 con la quale il citato commissario liquidatore ha rassegnato le proprie dimissioni;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del commissario dimissionario;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

Il dr. Massimo Formisano nato a Napoli l'8 luglio 1964, domiciliato in Ercolano (Napoli), Via N. Bellavista n. 3 è nominato commissario liquidatore della società indicata in premessa, in sostituzione del Rag. Silvio Pedata, dimissionario.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 16 settembre 2010

Il Ministro, ad interim*:* BERLUSCONI

10A14015

DECRETO 16 settembre 2010.

Liquidazione coatta amministrativa della «Eclettica società cooperativa», in Torino e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione ordinaria in data 10 marzo 2010 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Viste le risultanze degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il registro delle imprese;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La Società Eclettica Società cooperativa, con sede in Torino (codice fiscale 09403490015) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c. e l'avv. Marco Pietrobattista, nato a Roma il 19 agosto 1981, domiciliato in Roma, Viale Libia n. 121 e con studio in Torino, presso lo Studio legale Arcudi, Via Talucchi n. 34, ne è nominato Commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 16 settembre 2010

Il Ministro, ad interim*:* BERLUSCONI

10A14016

DECRETO 22 settembre 2010.

Proroga della gestione commissariale della «Costruire Oggi Soc. Coop. a r.l.», in Casal di Principe.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto il decreto ministeriale 2 ottobre 2008, n. 197/SGC/2008 con il quale la società cooperativa «Costruire Oggi Società Cooperativa a r.l.» con sede in Casal di Principe (Caserta) è stata posta in gestione commissariale ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* c.c. per un periodo di dodici mesi e il dott. Nardone Alfredo ne è statao nominato commissario governativo;

Visto il decreto direttoriale 14 aprile 2010, n. 19/SGC/2010 con il quale l'avv. Davide Cortellessa è stato nominato commissario governativo in sostituzione del dott. Nardone Alfredo e la gestione commissariale dell'ente è stata prorogata fino al 30 settembre 2010;

Vista la nota pervenuta in data 22 settembre 2010 con la quale l'avv. Davide Cortellessa chiede una proroga del mandato per le motivazioni in essa meglio specificate, cui si rinvia e che si intendono qui richiamate;

Ritenuta, la necessità di prorogare la suddetta gestione commissariale per il periodo improrogabilmente sotto indicato al fine di sanare le irregolarità a suo tempo riscontrate e che qui si riportano: mancato pagamento del contributo di revisione dovuto, mancato adeguamento dello statuto speciale alla normativa vigente, mancata redazione del regolamento di cui alla legge n. 142/2001, mancato rinnovo delle carichie sociali scadute;

Decreta:

Art. 1.

È prorogata la gestione commissariale, già disposta ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* c.c. e con decreto ministeriale del 2 ottobre 1998, n. 197/SGC/2008, della società cooperativa «Costruire Oggi Società Cooperativa a r.l.» con sede in Casal di Principe (Caserta) - codice fiscale 022030300616 costituita in data 15 luglio 1992, sino al 31 maggio 2001.

Art. 2.

All'avv. Davide Cortellessa sono confermati i poteri già conferiti, in qualità di commissario governativo, per il periodo a decorrere dalla data di scadenza del precedente decreto per il restante periodo di gestione commissariale di cui all'art. 1.

Art. 3.

Il compenso spettante al commissario governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 22 gennaio 2002.

Il presente decreto, avverso il quale è proponibile il ricorso al tribunale amministrativo regionale competente per territorio, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 settembre 2010

Il direttore generale: CINTI

10A13925

DECRETO 30 settembre 2010.

Annullamento del decreto 16 luglio 2007, relativo allo scioglimento e alla conseguente cancellazione dal registro delle imprese della società «Obiettivo Europa Società Cooperativa», in Nardò.

IL DIRIGENTE DELLA DIVISIONE IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LE PMI E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 2545-*septiesdecies*, del codice civile;

Visto il parere della commissione centrale per le cooperative del 15 maggio 2003;

Visto il decreto del direttore generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi del 12 ottobre 2009 prot. n. 0113447 di delega di firma al dirigente della divisione IV;

Visto il decreto dirigenziale n. 016/sc/2010 del 16 luglio 2010 del Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione - Direzione generale per le pmi e gli enti cooperativi - Divisione IV con cui si dispone lo scioglimento ai sensi dell'art. 2545-septisdecie del codice civile e la conseguente cancellazione dal registro delle imprese della società cooperativa «Obiettivo Europa Società Cooperativa» con sede in Nardò (Lecce), codice fiscale n. 03262640752;

Considerato che con nota pervenuta a mezzo posta elettronica in data 29 settembre 2010 la società cooperativa faceva presente di non aver commesso alcuna irregolarità;

Tenuto conto che da visura camerale effettuata dalla scrivente a seguito della segnalazione di cui sopra, emergeva l'avvenuto deposito del bilancio relativo all'anno 2008;

Considerato:

che non sussistono pertanto i presupposti per l'applicazione dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

che la società cooperativa è in attività;

Ritenuto:

di dover provvedere all'annullamento del decreto dirigenziale di cui sopra per la parte inerente lo scioglimento senza nomina di commissario liquidatore e la conseguente cancellazione dal registro delle imprese della cooperativa sopra citata;

che risulta dimostrato l'interesse concreto ed attuale all'eliminazione del provvedimento;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto dirigenziale n. 016/sc/2010 del 16 luglio 2010 emesso dal Ministero dello sviluppo economico - Divisione IV - è annullato nella parte in cui dispone lo scioglimento e la conseguente cancellazione dal registro delle imprese della società cooperativa «Obiettivo Europa Società Cooperativa», con sede in Nardò (Lecce), codice fiscale n. 03262640752, costituita in data 15 maggio 1998, per le motivazioni indicate in premessa.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 settembre 2010

Il dirigente: DI NAPOLI

10A13926

DECRETO 22 ottobre 2010.

Riconoscimento, al sig. Marco Podda, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di acconciatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda del sig. Marco Podda, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo di studio denominato attestato di qualifica professionale nell'esercizio della qualifica di parrucchiere, NVQ livello 3, rilasciato dall'Hairdressing and Beauty Industry

Authority - HABIA (Gran Bretagna), conseguito presso l'Istituto di Formazione Europa S.r.l. in Cagliari, affiliato ad A.E.S. Srl di Reggio Emilia;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007 nella riunione del giorno 29 settembre 2008, che ha ritenuto il suddetto titolo di studio idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività di acconciatore di cui alla legge 17 agosto 2005, n. 174, recante «Disciplina dell'attività di acconciatore» e del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante «Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno», senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Sentito il conforme parere della Confartigianato e della CNA - Benessere espresso nella citata seduta del 29 settembre 2008;

Visto che l'art. 16, comma 5 del citato decreto legislativo n. 206/2007 consente che le domande di riconoscimento aventi per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto, non siano sottoposte nuovamente a parere della Conferenza dei servizi;

Decreta:

Art. 1.

1. Al sig. Marco Podda, cittadino italiano, nato a Lanusei (Ogliastra) in data 1° luglio 1989, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge n. 174/2005 e del decreto legislativo n. 59/2010, senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 22 ottobre 2010

Il direttore generale: VECCHIO

10A13296

DECRETO 22 ottobre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Yuliya Panova, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di acconciatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda della sig.ra Yuliya Panova, cittadina kazaka, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo di studio denominato attestato di qualifica professionale nell'esercizio della qualifica di parrucchiere, NVQ livello 3, rilasciato dall'Hairdressing and Beauty Industry Authority - HABIA (Gran Bretagna), conseguito presso l'Istituto di Formazione Europa S.r.l. in Cagliari, affiliato ad A.E.S. Srl di Reggio Emilia;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007 nella riunione del giorno 29 settembre 2008, che ha ritenuto il suddetto titolo di studio idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività di acconciatore di cui alla legge 17 agosto 2005, n. 174, recante «Disciplina dell'attività di acconciatore» e del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante «Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno», senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Sentito il conforme parere della Confartigianato e della CNA - Benessere espresso nella citata seduta del 29 settembre 2008;

Visto che l'art. 16, comma 5 del citato decreto legislativo n. 206/2007 consente che le domande di riconoscimento aventi per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto, non siano sottoposte nuovamente a parere della Conferenza dei servizi;

Decreta:

Art. 1.

1. Alla sig.ra Yuliya Panova, cittadina kazaka, nata a Nignigorsci (UCK) in data 27 giugno 1980, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge n. 174/2005 e del decreto legislativo n. 59/2010, senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 22 ottobre 2010

Il direttore generale: VECCHIO

10A13297

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMMISSARIO DELEGATO PER LO SVOLGIMENTO DEL GRANDE EVENTO «LOUIS VUITTON WORLD SERIES»

DECRETO 16 novembre 2010.

Convenzione con la ASL di Olbia per l'organizzazione del dispositivo di soccorso sanitario intra-ospedaliero del presidio ospedaliero «Paolo Merli» de La Maddalena in occasione dello svolgimento della Louis Vuitton World Series, presso l'isola di La Maddalena - Pagamento oneri. (Decreto n. 7483/31)

IL COMMISSARIO DELEGATO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 ottobre 2009, recante la «Dichiarazione di grande evento per lo svolgimento della Louis Vuitton World Series»;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3838 del 30 dicembre 2009 e s.m.i. recante «Disposizioni urgenti per lo svolgimento della Louis Vuitton World Series» presso l'isola di La Maddalena;

Visto l'art. 1, comma 1, della sopra citata ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3838 del 30 dicembre 2009, con cui il capo del Dipartimento della protezione civile è stato nominato Commissario delegato per il Grande Evento;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 marzo 2010, n. 3855 con la quale il presidente della Regione autonoma della Sardegna è stato nominato nuovo Commissario delegato per provvedere alla realizzazione delle opere e degli interventi funzionali allo svolgimento delle gare veliche della «Louis Vuitton World Series» che avranno luogo nell'isola di La Maddalena;

Visto l'art. 7, comma 1, della sopra citata ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3838 del 30 dicembre 2009, con cui è stata stanziata la somma di € 4.000.000,00 per consentire l'organizzazione e la realizzazione degli interventi funzionali al detto Grande evento e delle connesse attività finalizzate allo svolgimento delle manifestazioni di cui alla medesima ordinanza;

Visto l'art. 7, comma 3 della sopra citata ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3838 del 30 dicembre 2009, il quale è stato disposto il trasferimento della suddetta somma sulla contabilità speciale all'uopo istituita ed intestata al Commissario delegato;

Ravvisata l'esigenza di organizzare un dispositivo di soccorso sanitario intra-ospedaliero del presidio ospedaliero «Paolo Merli» de La Maddalena durante lo svolgimento della Louis Vuitton World Series per far fronte alle possibili ulteriori necessità derivanti dalla presenza di numerose persone presenti a La Maddalena in occasione della manifestazione «Louis Vuitton World Series»;

Visto il decreto del Commissario delegato n 1838/3 del 19 marzo 2010 con cui è stato confermato il dott. Nicola Dell'Acqua quale soggetto attuatore per la realizzazione delle opere e degli interventi funzionali relativi allo svolgimento del Grande Evento «Louis Vuitton World Series» presso l'isola di La Maddalena ed è stata disposta la conferma dello stesso per il coordinamento operativo delle attività logistico-funzionali di competenza dei vari soggetti interessati dalla gestione dell'evento sportivo sino alla sua conclusione e conseguente ripristino all'ordinario del territorio da esso interessato;

Vista la convenzione stipulata in data 20 maggio 2010 tra il Soggetto attuatore dott. Nicola Dell'Acqua in rappresentanza e per conto del Commissario delegato e l'Azienda sanitaria locale di Olbia nella persona del Commissario straordinario dott. Giovanni Antonio Fadda con la quale è stato disciplinato il rapporto di collaborazione tra il Commissario e la ASL di Olbia per lo sviluppo dispositivo di soccorso sanitario intra-ospedaliero del presidio ospedaliero «Paolo Merli» di La Maddalena durante lo svolgimento della Louis Vuitton World Series dal 22 maggio al 6 giugno 2010.

Visto l'art. 6 della citata convenzione che al fine di coprire le spese derivanti dalle prestazioni fornite dall'Azienda Sanitaria di Olbia quantifica un onere finanziario di euro 47.520,00 esenti da IVA;

Vista la nota del soggetto attuatore dott. Nicola Dell'Acqua prot. 78423 del 19 ottobre 2010, che nel trasmettere copia conforme della citata convenzione dichiara la conformità delle prestazioni rese rispetto agli impegni assunti;

Vista la nota prot. n. 56239 del 3 novembre 2010 con cui il Commissario della ASL di Olbia provvede a indicare le coordinate bancarie per il pagamento degli oneri derivanti dalla convenzione;

Atteso che al pagamento della predetta somma si provvederà con le somme disponibili sulla contabilità speciale di cui all'art. 7, comma 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3838 del 30 dicembre 2009 e successive modifiche ed integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

Per le motivazioni esposte in premessa, è disposto il pagamento a favore della ASL di Olbia codice IBAN IT61K0101584980000070188497 della somma di euro 47.520,00 esenti da IVA a valere sulla contabilità speciale in premessa indicata.

Art. 2.

Al pagamento della somma di cui all'art. 1 si provvederà con le somme disponibili sulla predetta contabilità speciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma della Sardegna.

Cagliari, 16 novembre 2010

Il Commissario delegato
CAPPELLACCI

10A14100

DECRETO 16 novembre 2010.

Convenzione con il Ministero dell'Interno – Dipartimento dei vigili del fuoco per lo svolgimento dell'Evento «Louis Vuitton World Series», presso l'isola di La Maddalena - Rimborso spese. (Decreto n. 7484/32)

IL COMMISSARIO DELEGATO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 ottobre 2009, recante la Dichiarazione di grande evento per lo svolgimento dell'Evento «Louis Vuitton World Series»;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3838 del 30 dicembre 2009 e ss.mm.ii. recante «Disposizioni urgenti per lo svolgimento della "Louis Vuitton World Series" presso l'isola di La Maddalena»;

Visto l'art. 1, comma 1, della sopra citata ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3838 del 30 dicembre 2009, con cui il capo del Dipartimento della protezione civile è stato nominato Commissario delegato per il Grande Evento;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 marzo 2010, n. 3855 con la quale il presidente della Regione autonoma della Sardegna è stato nominato nuovo Commissario delegato per provvedere alla realizzazione delle opere e degli interventi funzionali allo svolgimento delle gare veliche della «Louis Vuitton World Series» che avranno luogo nell'isola di La Maddalena;

Visto l'art. 7, comma 1, della sopra citata ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3838 del 30 dicembre 2009, con cui è stata stanziata la somma di € 4.000.000,00 per consentire l'organizzazione e la realizzazione degli interventi funzionali al detto Grande evento e delle connesse attività finalizzate allo svolgimento delle manifestazioni di cui alla medesima ordinanza;

Visto l'art. 7, comma 3 della sopra citata ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3838 del 30 dicembre 2009, con il quale è stato disposto il trasferimento della suddetta somma sulla contabilità speciale all'uopo istituita ed intestata al Commissario delegato;

Visto il decreto del Commissario delegato n 1838/3 del 19 marzo 2010 con cui è stato confermato il dott. Nicola Dell'Acqua quale soggetto attuatore per la realizzazione delle opere e degli interventi funzionali relativi allo svolgimento del Grande Evento «Louis Vuitton World Series» presso l'isola di La Maddalena ed è stata disposta la conferma dello stesso per il coordinamento operativo delle attività logistico-funzionali di competenza dei vari soggetti interessati dalla gestione dell'evento sportivo sino alla sua conclusione e conseguente ripristino all'ordinario del territorio da esso interessato;

Ravvisata l'esigenza di garantire le attività di soccorso tecnico durante lo svolgimento della Louis Vuitton World Series, da parte del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco in occasione dell'evento;

Vista la convenzione conseguentemente stipulata in data 21 maggio 2010 tra il Soggetto attuatore dott. Nicola Dell'Acqua in rappresentanza e per conto del Commissario delegato e il Ministero dell'interno Dipartimento dei Vigili del fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa civile rappresentato dal Prefetto di Sassari su delega del Ministro dell'interno con la quale sono state disciplinate le modalità di intervento del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco finalizzate al perseguimento degli obiettivi di cui all'art. 2 della convenzione;

Visto l'art. 5 della citata convenzione con la quale si quantifica in € 299.000,00 la somma necessaria al fine di coprire le spese derivanti dalle prestazioni fornite dal Corpo nazionale dei Vigili del fuoco;

Vista la nota del soggetto attuatore dott. Nicola Dell'Acqua prot. n. 78423 del 19 ottobre 2010, che nel trasmettere copia conforme della citata convenzione dichiara la conformità delle prestazioni rese rispetto agli impegni assunti;

Atteso che al pagamento della predetta somma si provvederà con le somme disponibili sulla contabilità speciale di cui all'art. 7, comma 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3838 del 30 dicembre 2009 e successive modifiche ed integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

Per le motivazioni esposte in premessa, è disposto il pagamento della somma di € 299.000,00 a favore del Ministero dell'interno mediante bonifico sulle coordinate bancarie IBAN IT80V0100003245520014243911 a valere sulla contabilità speciale in premessa indicata.

Art. 2.

Al pagamento della somma di cui all'art. 1 si provvederà con le somme disponibili sulla predetta contabilità speciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma della Sardegna.

Cagliari, 16 novembre 2010

Il Commissario delegato
CAPPELLACCI

10A14101

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Aliseum»

Con la determinazione n. aRM - 62/2010-134 del 16 settembre 2010, è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Farmaceutici Formenti S.p.a., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate.

Farmaco: ALISEUM.

Confezioni:

017510013 - descrizione: «5 mg capsule molli» 20 capsule;

017510025 - descrizione «2 mg capsule molli» 20 capsule.

10A13880

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni del medicinale per uso umano «Veraptin»

Con la determinazione n. aRM - 66/2010 - 7083 del 21 ottobre 2010, è stata revocata, ai sensi dell'art. 141, comma 2, lettera *b)* e comma 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sotto specificato della ditta Laboratorio prodotti farmaceutici Boniscontro e Gazzone S.r.l..

Medicinale: VERAPTIN.

Confezioni:

033112020 - descrizione «120 mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse a rilascio prolungato;

033112032 - descrizione «240 mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse a rilascio prolungato;

033112018 - descrizione «80 mg compresse rivestite con film» 30 compresse rivestite con film.

10A13881

Sospensione dell'autorizzazione alla produzione di medicinali alla Società Farmaceutici ECOBI SAS

Con il provvedimento n. aM - 168/2010 del 10 novembre 2010 è stata sospesa, su richiesta, l'autorizzazione alla produzione di medicinali dell'officina farmaceutica sita in Ronco Scrivia (Genova) via E. Bazzano, 26, rilasciata alla Società Farmaceutici Ecobi S.a.s.

10A14098

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Avviso pubblico alle Aziende Sanitarie Locali ed alle Aziende Ospedaliere per la presentazione di Manifestazioni di interesse nell'ambito delle linee di attività 2.2 «Interventi di efficientamento energetico degli edifici e utenze energetiche pubbliche o ad uso pubblico» e 2.5 «Interventi sulle reti di distribuzione del calore, in particolare da cogenerazione e per teleriscaldamento e teleraffrescamento» del POI Energie Rinnovabili e Risparmio Energetico 2007-2013 - Definizione della graduatoria.

Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Direzione Generale per lo Sviluppo Sostenibile, il Clima e l'Energia, Organismo Intermedio del POI Energie rinnovabili e risparmio energetico, comunica che si è conclusa l'intera procedura di valutazione delle Manifestazioni di interesse pervenute ed è stata, quindi, definita la relativa graduatoria.

Tale graduatoria è consultabile e scaricabile sul sito www.minambiente.it e sul sito del Programma www.poienergia.it

10A14279

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2010-GU1-276) Roma, 2010 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.